

**EKOLAV Srl**

Via Livornese, 68  
50055 Lastra a signa (Fi)  
tel: 0558720040 - fax : 0558707541

Sede operativa:

Via Nuova Guardiana, 2  
50055 Lastra a signa (Fi)  
tel: 0558801977 - fax: 0558727967

P. IVA: 05682710487

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI  
DEL DECRETO LEGISLATIVO  
8 GIUGNO 2001 N. 231**

Il presente modello è stato approvato dall'Consiglio di Amministrazione in data 15 marzo 2017

## **INDICE**

Parte generale .....	4
1. Il Decreto legislativo n. 231/2001 .....	4
2. Adozione del Modello da parte di EKOLAV S.r.l. ....	5
3. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della Società ex D.Lgs. 231/01 .....	7
4. Organismo di Vigilanza (OdV) .....	8
5. Selezione e informativa .....	10
6. Sistema Sanzionatorio .....	10
7. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello .....	11
8. Verifiche Periodiche.....	11
9. Modello e Codice Etico .....	12
PARTE SPECIALE.....	12
10. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto).....	12
11. I reati societari (art. 25-ter del Decreto).....	15
12. I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto) .....	21
13. I reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies del Decreto).....	25
14. I reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto).....	30
15. Reati in tema di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto).....	34
16. I reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto) .....	39
17. I Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto) .....	42
18. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis I del Decreto) .....	45
19. Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto) .....	46
20. Delitti in tema di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) e reati transnazionali (art. 10 L. n.146/06) .....	48
21. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico (art. 25 quater del Decreto).....	50
22. Delitti in tema di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto).....	52
23. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater I del Decreto).....	53
24. Reati ambientali (art 25 undecies del Decreto).....	53
25. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto).....	66

## MATRICE DELLE REVISIONI

Revisione	Data	Motivo
0	-15/03/2017?	Emissione documento ed approvazione del Consiglio di Amministratore

## Parte generale

### 1. Il Decreto legislativo n. 231/2001

---

#### 1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato il Decreto Legislativo n. 231 dal titolo *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, (di seguito denominato il “Decreto”). Tale Decreto, ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli enti (da intendersi come società, consorzi, ecc.,) per alcuni reati commessi nel loro interesse o vantaggio degli stessi, da persone fisiche che ne rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, anche se di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo degli Enti medesimi, nonché da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti. Tale responsabilità non sostituisce quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto ma si aggiunge ad essa.

La natura della responsabilità introdotta dal Decreto è oggetto di discussione. Per quanto formalmente definita “amministrativa”, nella realtà è una responsabilità molto vicina a quella penale. E’ una responsabilità parapenale in quanto la competenza a conoscere degli illeciti amministrativi dell’ente appartiene al giudice penale. L’accertamento della responsabilità può concludersi con l’applicazione di sanzioni gravi e pregiudizievoli per la vita dell’ente, quali, tra le altre, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, sino alla interdizione anche definitiva dall’esercizio dell’attività. E’ inoltre sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

Queste sanzioni, ove sussistano gravi indizi per ritenere fondata la responsabilità dell’ente, possono essere applicate anche in via cautelare, secondo gli artt. 45 e ss. del Decreto.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all’estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

I reati soggetti all’applicazione della disciplina del d.Lgs 231/2001, nel suo testo originario sono:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.),
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.),
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.),
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.),
- corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p.),
- corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.),
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.),
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.),
- concussione (art. 317 c.p.),
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente sono stati inseriti, in ordine cronologico:

- l’art. 25-bis “falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento”.
- l’art. 25-ter “reati societari”,
- l’art. 25-quater “delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordinamento democratico” .
- l’art. 25–quinquies “delitti contro la personalità individuale”.
- l’art. 25-quater I “pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”.
- l’art. 25–sexies “abusi di mercato”.
- l’art. 25-octies “ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”.
- l’art. 25-septies prevedendo i reati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- l’art. 24-bis “delitti informatici e trattamento illecito di dati”
- l’art. 24-ter “delitti di criminalità organizzata”.
- gli art. 25-bis I “delitti contro l’industria ed il commercio”, nonché l’art. 25 novies, “delitti in materia di violazione del diritto d’autore”.
- l’art. 25-decies” induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria”.
- l’art. 25-undecies “reati ambientali”.
- l’art. 25-duodecies “impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare”;

Con l'art. 1, comma 77, della legge 6 novembre 2012, n. 190, (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, c.d. "legge anti corruzione), il Legislatore è intervenuto sugli artt. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione) e 25 ter (reati societari), inserendo nel novero degli illeciti-presupposto i nuovi delitti previsti e puniti dagli artt. 319 quater (induzione indebita a dare o promettere utilità) e 2635 (corruzione tra privati).

La legge 15 dicembre 2014, n.186, entrata in vigore in data 1 gennaio 2015, ha introdotto nel codice penale, all'art.648-ter.1, il nuovo reato di autoriciclaggio.

La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4 novembre 2016, ha modificato l'articolo 603-bis del Codice Penale in materia di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (cd. Caporalato) e ha introdotto il reato di caporalato nel novero dei reati presupposto ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

EKOLAV S.r.l., dopo un'attenta valutazione della propria attività, procede con l'analisi dei rischi e la individuazione delle sole fattispecie di reato previste nella parte speciale del presente Modello.

## **1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che – in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati – il modello di cui alla lettera a), debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto prevede che il modello di organizzazione e di gestione possa essere adottato, nel rispetto di quanto sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

## **2. Adozione del Modello da parte di EKOLAV S.r.l.**

---

### **2.1 Obiettivi perseguiti da EKOLAV S.r.l.con l'adozione del Modello**

EKOLAV S.r.l. – sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell'immagine propria, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti, nonché in ragione della natura del suo oggetto sociale e della conseguente frequenza con la quale la società ha come proprio interlocutore soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione – ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito denominato il "Modello").

Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione di tale Modello – al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio – possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di EKOLAV S.r.l., affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da

prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il suddetto Modello organizzativo, adottato con determina del Consiglio di Amministrazione del 15 marzo 2017, è stato predisposto da EKOLAV S.r.l. tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto Legislativo 231/2001, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria.

Sempre in attuazione di quanto previsto dal Decreto, il Consiglio di Amministrazione di EKOLAV S.r.l. ha affidato ad un Organismo di Vigilanza l'incarico di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, provvedendo a curarne ove necessario gli opportuni aggiornamenti.

## **2.2 Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva, per prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto.

Il Modello, attraverso l'individuazione delle "aree di attività a rischio" e la loro proceduralizzazione, si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di EKOLAV S.r.l. nelle "aree di attività a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda; EKOLAV S.r.l. in quanto sono contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui EKOLAV S.r.l. intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un'azione di monitoraggio sulle "aree di attività a rischio", di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post).

## **2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato**

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto 231/2001. Viene demandato al Consiglio di Amministrazione il compito di integrare il presente modello, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali che abbiano ad oggetto altre tipologie di reato che vengano, tempo per tempo, inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto 231. Le successive revisioni che verranno apportate al modello saranno indicate nella relativa matrice.

La Parte speciale trova applicazione :

- per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- per le tipologie specifiche di reati previste ai sensi dell'art. 25-ter del Decreto, ossia per i reati societari.
- per le tipologie di reati previsti dall'art. 25-septies in tema di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza pubblica.
- per le tipologie di reato previste dall'art. 24-bis in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati
- per le tipologie di reato previste dall'art. 24-ter in tema di criminalità organizzata
- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-bis in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o degni di riconoscimento
- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-bis I in tema di delitti contro l'industria ed il commercio
- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-quater in tema di delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico
- per il reato previsto dall'art. 25-quater I in tema di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- per le tipologie di reati previsti dall'art. 25-quinques in tema di delitti contro la personalità individuale.
- per le tipologie di reati previsti dall'art. 25-sexies in tema di abusi di mercato
- per le tipologie di reati previsti dall'art. 25-octies in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-novies in tema di delitti in materia di violazione del diritto d'autore
- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-decies in tema di induzione a rendere falsa testimonianza

- per le tipologie di reato previste dall'art. 25-undecies in tema di reati ambientali
- per le tipologie di reati previste dall'art. 25 duodecies in tema di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare;
- per le tipologie introdotte dalla legge 15 dicembre 2014, n.186, entrata in vigore in data 1 gennaio 2015, che ha introdotto nel codice penale, all'art.648-ter.1, il nuovo reato di autoriciclaggio.
- per il reato di capolarato introdotto dalle legge 29 ottobre 2016, n. 199, entrata in vigore il 4 novembre 2016;

#### 2.4 Adozione del Modello nell'ambito di EKOLAV S.r.l.

L'adozione del Modello nell'ambito di EKOLAV S.r.l. è attuata secondo i seguenti criteri:

- è rimesso a EKOLAV S.r.l. il compito di predisporre e adottare il Modello che è poi soggetto al recepimento da parte del Consiglio di Amministrazione;
- spetta alla società il compito di provvedere all'aggiornamento del Modello medesimo in relazione alle esigenze di adeguamento che per esso si verranno nel tempo a determinare.

#### 2.5 Approvazione del Modello

Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale e da Parti Speciali, come detto, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di EKOLAV S.r.l. con delibera del 15 marzo 2017.

Ricostruendo sinteticamente le diverse fasi in cui è articolato il lavoro che ha portato alla definizione del Modello di EKOLAV S.r.l., si evidenzia che il primo passo in tal senso è consistito nel formulare ed adottare un Codice Etico (di recente oggetto di revisione) che costituisce parte integrante del presente Modello.

La Società, infatti, ha inteso concepire il Codice Etico come il primo e fondamentale strumento e termine di riferimento per la realizzazione dei successivi protocolli riferiti ai singoli processi nei quali si articolano le specifiche attività di EKOLAV S.r.l.

Il Codice Etico ha portata generale poiché le norme in esso contenute sono destinate a tutti i dipendenti (da intendersi in senso lato) della Società e sono vincolanti ed obbligatorie; conseguentemente la violazione delle disposizioni del Codice Etico comporta l'applicabilità di sanzioni disciplinari a carico del trasgressore.

Sulla base di tali premesse si è proceduto gradualmente alla realizzazione delle ulteriori fasi, tenendo in debito conto la necessità di realizzare un Modello di riferimento tale che, nella sua quotidiana attuazione, potesse:

- evitare un'eccessiva burocratizzazione e onerosità di elaborazione e funzionamento;
- limitare l'appesantimento delle attività operative;
- valorizzare gli strumenti, le procedure e le azioni esistenti atte a contrastare le pratiche illecite;
- essere portato a conoscenza di chi agisce per la Società anche attraverso idonee attività di promozione e formazione.

Le revisioni successive apportate al modello sono indicate nella relativa matrice.

#### 2.6 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 comma 1 lett. a del Decreto) le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di EKOLAV S.r.l..

È peraltro riconosciuta al Presidente e/o all'Amministratore Delegato di EKOLAV S.r.l. la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.

### 3. Sanzioni, misure cautelari e altri provvedimenti adottabili nei confronti della Società ex D.Lgs. 231/01

Il complesso sistema repressivo-sanzionatorio previsto dal Decreto e applicabile alle società ritenute responsabili per l'illecito operato dai propri rappresentanti e/o dipendenti opera su diversi livelli.

#### 3.1 Le sanzioni

Con riferimento alle sanzioni esse si suddividono, innanzi tutto, in due tipologie: sanzioni di tipo pecuniario e sanzioni di tipo interdittivo.

Le **sanzioni pecuniarie** sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema che fa esplicito riferimento al concetto di "quota"; l'entità della sanzione, e cioè il numero delle quote al cui pagamento la società viene condannata, viene discrezionalmente determinata dal giudice in base alla gravità del fatto, al grado di responsabilità in capo alla società medesima e all'attività da essa in concreto svolta per eliminare o quanto meno attenuare le conseguenze del reato, nonché per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quel che invece concerne le **sanzioni interdittive** esse possono essere di diverso tipo e gravità, quali l'interdizione dall'esercizio di un'attività, la sospensione o revoca di licenze, autorizzazioni e concessioni, il divieto di contrattare con la P.A., l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o la revoca di quelli concessi ed il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il giudice, nell'ambito del suo potere discrezionale, decide se e quali sanzioni interdittive applicare, tenendo in considerazione anche in questo caso la loro idoneità nel prevenire e scoraggiare la reiterazione del reato.

Sempre a livello sanzionatorio il Decreto prevede altresì la possibilità di disporre il "**commissariamento dell'ente**" (quando si tratti di enti che svolgono pubblico servizio o quando l'interruzione dell'attività possa

provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione), **la confisca** (del prezzo o del profitto del reato o del suo equivalente) ed infine la **pubblicazione della sentenza**.

### 3.2 Le misure cautelari

Elemento di particolare rilievo è la circostanza per la quale le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare qualora sussistano gravi indizi di responsabilità ed il concreto pericolo che possano essere commessi altri reati analoghi a quello per cui si procede.

La legge prevede, infatti, che il Giudice, su richiesta del P.M. applichi alcune misure interdittive in via provvisoria, sulla base di indizi dai quali emerge la commissione di reati di cui al decreto purchè commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

L'adozione di adeguati modelli organizzativi assume particolare rilievo poichè costituisce elemento in forza del quale è possibile ottenere la revoca o la sostituzione delle misure cautelari.

### 3.3 I sequestri

Da sottolineare, da ultimo, l'importanza assunta anche dalle disposizioni contenute negli art. 53 e 54 del D.Lgs. che istituiscono due ipotesi di sequestro: il sequestro preventivo a scopo di confisca ed il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute.

### 3.4 Esenzione dalla responsabilità

Il decreto prevede altresì i casi in cui la Società debba essere considerata esente da responsabilità; in particolare la medesima non risponde in via amministrativa dei reati commessi da soggetti ad essa riconducibili sia nel caso in cui questi ultimi abbiano agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, sia nel caso in cui la società provi di aver attuato quanto di seguito indicato:

#### ***in caso di reato commesso da soggetti posti in posizione apicale***

- prima della commissione del reato, l'organo dirigente ha adottato ed attuato Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli è stato affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. "Organo di Vigilanza")
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organo di Vigilanza

#### ***in caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione***

- prima della commissione del reato sono stati adottati ed attuati i Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (in questo caso si esclude che la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza).

L'adozione di un Modello di organizzazione e gestione specificatamente calibrato sui rischi-reato cui è esposta concretamente la Società, volto ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati illeciti, adempie, pertanto, ad una funzione preventiva e costituisce il primo presidio del sistema volto al controllo dei rischi.

La società non sarà dunque assoggettata alla sanzione tutte le volte in cui abbia adottato misure organizzative dirette ad evitare la realizzazione del reato che siano:

- *idonee*, vale a dire atte a garantire lo svolgimento delle attività nel rispetto della legge, nonché a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;
- *efficaci*, cioè proporzionate in relazione all'esigenza di assicurare il rispetto della legge e quindi oggetto di revisione periodica allo scopo di operare le eventuali modifiche che si rendano necessarie nel caso di significative violazioni delle prescrizioni, ovvero in caso di mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; deve essere pertanto previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure organizzative.

L'adozione di un tale strumento non costituisce tuttavia un obbligo per la società, bensì una mera facoltà, che permette però di godere dell'esenzione da responsabilità e di altri benefici in termini di riduzioni delle sanzioni.

## 4. Organismo di Vigilanza (OdV)

---

### 4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione di quanto previsto dal Decreto, EKOLAV S.r.l. ha individuato, come soggetto più idoneo ad assumere il compito di svolgere le funzioni di vigilanza e controllo previste dal Modello, un apposito Organismo di Vigilanza (di seguito, anche, OdV) nominato con delibera del CDA e dotato dei requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione richiesti dalla normativa vigente.

L'organismo di vigilanza potrà essere supportato da uno staff dedicato oltre ad avvalersi del supporto delle altre Funzioni di Direzione e/o dell'Ufficio di Internal Audit della Controllante che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

Mediante appositi documenti organizzativi interni verranno stabiliti i criteri di funzionamento dello staff dedicato, il personale che sarà utilizzato nel suo ambito, il ruolo e le responsabilità specifiche che l' OdV gli conferirà.

Le decisioni relative alla determinazione del numero effettivo dei componenti dell'OdV, all'individuazione e nomina dei componenti stessi e all'emolumento spettante ai componenti esterni sono demandate al Consiglio di Amministrazione. I componenti dell'organo di vigilanza di EKOLAV S.r.l. potranno essere revocati al verificarsi delle seguenti situazioni:

- a) una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto o una sentenza di patteggiamento, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza, Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- b) la mancata partecipazione a più di tre riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- c) la grave negligenza nell'adempimento dei propri compiti;
- d) in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, le eventuali dimissioni o licenziamento.

L'autonomia va intesa in senso non meramente formale. E' necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio. Quanto al requisito dell'indipendenza, i componenti, dell'Organismo di Vigilanza, in caso di soggetti interni alla struttura aziendale, non devono essere titolari di funzioni di tipo esecutivo e devono altresì godere di una posizione organizzativa adeguatamente elevata. Infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che all'interno dell'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali o che comunque sia garantita all'OdV la possibilità di avvalersi di risorse, anche esterne, competenti in materia legale, di organizzazione aziendale, revisione, contabilità, finanza e sicurezza sul lavoro.

Costituisce poi una causa di ineleggibilità a componente dell'OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica la condanna, con sentenza anche in primo grado o di patteggiamento, per avere commesso un Reato, ovvero la condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

#### **4.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

All'OdV di EKOLAV S.r.l. è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali.

Sul piano operativo è affidato all'OdV di EKOLAV S.r.l. il compito di:

- attivare le procedure di controllo; condurre ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere nell'ambito delle aree a rischio come definite nelle singole Parti Speciali;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa interna necessaria per il funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, i chiarimenti o gli aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse o tenute a disposizione dell'OdV;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. L'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio, e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante. All' OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle altre Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

### 4.3 Funzioni dell'OdV: Reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV informa circa:

- l'Attuazione del Modello: con continuità il Consiglio di Amministrazione dell'azienda. Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello presso EKOLAV S.r.l..
- l'Aggiornamento del Modello: senza indugio propone gli aggiornamenti ritenuti necessari od opportuni al Consiglio di Amministrazione, in base alle rispettive competenze e all'urgenza e rilevanza degli interventi richiesti;
- le Violazioni del Modello: senza indugio il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in caso di ogni violazione del Modello in forza di una condotta idonea ad integrare un reato di cui al D. Lgs 231/01.

L'OdV può essere interpellato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione e/o Collegio Sindacale e/o Socio Unico e/o Organismo di Vigilanza della Controllante; lo stesso OdV può presentare al CdA o al Collegio Sindacale richiesta di propria audizione specificando gli argomenti da trattare e le motivazioni della richiesta.

## 5. Selezione e informativa

---

### 5.1 Selezione del personale

L'Organismo di Vigilanza di EKOLAV S.r.l., in coordinamento con il Consiglio di Amministrazione, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

### 5.2 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione del Consiglio di Amministrazione, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("Collaboratori esterni") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di partnership (esempio, una joint-venture, anche in forma di ATI, un consorzio, ecc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio.

### 5.3 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Potranno essere altresì forniti a soggetti esterni a EKOLAV S.r.l. (Rappresentanti, Consulenti e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da EKOLAV S.r.l. sulla base del presente Modello organizzativo nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

## 6. Sistema Sanzionatorio

---

### 6.1 Principi generali

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

### 6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei predetti rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale e sono:

- **RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO**: in caso di violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione al responsabile della Gestione qualità della Controllante delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.;
- **MULTA**: in caso di reiterazione della violazione di procedure interne previste dal presente Modello o dell'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
- **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE**: nell'ipotesi in cui nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, nonché nel compiere atti contrari all'interesse di EKOLAV S.r.l. arrechi danno alla Società stessa o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo per l'integrità dei beni dell'azienda;
- **TRASFERIMENTO PER PUNIZIONE O LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**: nell'ipotesi in cui il lavoratore adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- **LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO E CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**: nell'ipotesi in cui il lavoratore adotti un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente

Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto;

Le sanzioni di cui sopra saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, alla Direzione aziendale. Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Direttore delle risorse umane della Controllante.

### **6.3 Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, si provvederà ad applicare le misure più idonee, in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti industriali.

## **7. Altre misure di tutela in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Modello**

---

### **7.1 Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci**

In caso di violazione del Modello da parte di Amministratori, l'OdV informerà il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale della società, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

In caso di violazione del presente Modello da parte di uno o più componenti del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa l'Organo Amministrativo che provvederà ad assumere le iniziative ritenute più idonee. Le medesime sanzioni si applicano anche laddove, non ottemperando ai loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico, i componenti del Collegio Sindacale abbiano impedito o non agevolato la scoperta di violazioni del Modello o, nei casi più gravi, la commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

### **7.2 Misure nei confronti dei componenti dell'Organismo di vigilanza**

Nei confronti dei componenti l'Organismo di Vigilanza che abbiano violato quanto previsto dal Modello e le norme del proprio Regolamento saranno prese idonee misure configurabili, sulla base della gravità della violazione, in:

- diffida al puntuale rispetto delle previsioni;
- decurtazione degli emolumenti;
- revoca dalla carica.

**Diffida al puntuale rispetto delle previsioni**

Verrà irrogata la sanzione della diffida a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che arrechino o possano arrecare danno all'azienda, esponendola ad una situazione oggettiva di pericolo riguardante l'integrità del patrimonio

**Decurtazione degli emolumenti**

Verrà irrogata la sanzione della decurtazione degli emolumenti a seguito di violazioni del Regolamento con atti che risultino diretti in modo univoco al compimento di un reato sanzionato ai sensi del Decreto.

**Revoca dalla carica**

Verrà irrogata la sanzione della revoca dalla carica a seguito di violazioni del Regolamento, attraverso atti che risultino tali da determinare il rischio di concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

### **7.3 Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

## **8. Verifiche Periodiche**

Periodicamente saranno eseguite due tipi di verifiche al cui esito verrà redatto un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di EKOLAV S.r.l. (in concomitanza con il rapporto annuale

predisposto dall'OdV) che evidenzi le possibili manchevolezze e suggerisca le azioni da intraprendere:

- sugli atti: annualmente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società in aree di attività a rischio;
- sulle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

## **9. Modello e Codice Etico**

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di EKOLAV S.r.l. allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che EKOLAV S.r.l. riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutte le persone, senza eccezioni, legate alla Società da rapporti di lavoro e/o collaborazione.

Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

## **PARTE SPECIALE**

### **10. Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto)**

Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalle suddette disposizioni, le modalità attraverso le quali queste fattispecie criminose possono essere compiute nonché le "macro aree" sensibili, i ruoli aziendali coinvolti ed i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Art. 316-bis c.p.: Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Trattasi di reato comune. Si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi pubblici da parte dello Stato italiano (nonché d qualsiasi ente pubblico anche territoriale) o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo (anche solo parziale) delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate

#### **Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, chiunque – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – ottenga, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione europea.

In questo caso, contrariamente a quanto dall'art. 316-bis, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

#### **Art. 317 c.p.: Concussione**

Trattasi di reato proprio, che può essere compiuto solo da chi riveste la carica di pubblico ufficiale. Si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un'applicazione meramente residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto stesso, nell'ipotesi in cui un Dipendente od un Agente della Società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richiama a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

#### **Art. 318 : Corruzione per l'esercizio della funzione**

E' punito il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

#### **Art. 319 c.p.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

E' punito il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

**Ai sensi dell'art. 319-bis**, la pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

#### **Art. 319 - quater c.p.: Induzione indebita a fare o promettere utilità**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Nei casi previsti sopra, è punito altresì, chi da' o promette denaro o altra utilità.

#### **Art. 320 c.p.: Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio**

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

#### **Art. 321 c.p.: Pene per il corruttore**

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

#### **Art. 322 c.p.: Istigazione alla corruzione**

L'istigazione alla corruzione è reato comune e può essere propria o impropria: sussiste la corruzione impropria quando l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità non dovuta, sono fatti al pubblico ufficiale per indurlo a compiere un atto del proprio ufficio. C'è invece istigazione propria, quando l'offerta, la promessa o l'utilità vengono dirette al pubblico ufficiale per convincerlo ad omettere o ritardare un atto del proprio ufficio. E' chiaro che il caso concreto rientra chiaramente in questa seconda ipotesi. Si tratta di un reato di mera condotta, dunque per la sua consumazione è del tutto irrilevante il verificarsi oppure no del fine a cui l'istigazione è preordinata. Ciò che conta per la configurabilità del detto reato è la serietà della promessa o dell'offerta e l'idoneità della stessa a indurre il pubblico ufficiale al compimento di un atto contrario ai doveri del proprio ufficio. Tale idoneità deve essere valutata con un giudizio ex ante che tenga conto di vari fattori quali l'entità del compenso, le qualità personali del destinatario nonché della sua posizione economica.

#### **Art. 322 bis c.p.: Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

#### **Art. 319-ter c.p.: Corruzione in atti giudiziari**

E' reato comune che si configura quando i reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La dazione o la promessa non richiedono alcuna forma particolare e devono essere determinate o determinabili. Il reato non si configura se la condotta del privato resta ignota al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio. Al contrario, per la sussistenza del reato a carico del corruttore, qualora sia certo il concorso del funzionario corrotto, è irrilevante che questi resti ignoto o che il medesimo sia o non sia conosciuto e nominativamente identificato o designato per grado e mansioni.

Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di compensare il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio con doni o promesse per il compimento dell'atto di ufficio o contrario ai doveri di ufficio. Le responsabilità del corrotto e del corruttore sono indipendenti.

#### **Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.: Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

La truffa è reato comune la cui condotta si sostanzia nell'indurre taluno (mediante artifici o raggiri) al compimento di un atto di disposizione patrimoniale determinante un profitto per l'agente ed un danno per la vittima. Il Decreto n. 231/01 considera la norma con esclusivo riguardo alle ipotesi aggravate di cui al comma 2, n.1, ossia nel caso in cui il reato sia stato commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ovvero nel caso (di scarso interesse per quanto qui in esame) in cui sia stato compiuto con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Pertanto, l'ipotesi di reato essenzialmente rilevante ai fini del Modello può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

#### **Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche**

La fattispecie prevista dall'Art. 640-bis, è di una truffa avente ad oggetto erogazioni pubbliche finalizzate alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di interesse pubblico.

L'elemento di distinzione fra tale reato e quello, già esaminato, di malversazione in danno dello Stato, è stato individuato dalla Giurisprudenza nel fatto che nella malversazione la condotta punibile si sostanzia nel non aver destinato i fondi ottenuti alle finalità per le quali sono stati erogati, mentre in caso di truffa l'azione delittuosa consiste nell'essersi procurato con frode (mediante artifici o raggiri) prestazioni alle quali non si avrebbe avuto diritto, non rilevando la differente destinazione dei fondi a scopi diversi da quelli per i quali sono stati concessi. La condotta costitutiva del reato coincide con quella della truffa. È indifferente, oltre alla qualità del destinatario, lo scopo a cui tali attribuzioni sono finalizzate. Soggetti eroganti possono essere, oltre allo Stato, altri enti pubblici o le Comunità europee.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici;

#### **Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Trattasi di reato comune che si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. Quanto all'elemento soggettivo, il dolo è specifico e consiste nella volontà di alterare il funzionamento dei sistemi o di intervenire su dati, programmi, informazioni, con la previsione del profitto ingiusto e dell'altrui danno, senza che sia necessaria alcuna volontà di indurre altri in errore o di ingannare. Quanto al momento consumativo, il reato si consuma con la realizzazione dell'ingiusto profitto. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

#### **10.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Nell'ambito dei possibili rapporti con la P.A., (ente pubblico, organismo di diritto pubblico o impresa pubblica), si possono distinguere le seguenti tipologie di attività a rischio:

- **i rapporti con la P.A. di carattere generale**, che vedono la Società entrare in contatto con la P.A., pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio con riferimento ai processi di autorizzazione, ispezione e controllo che i vari settori della P.A. svolgono nei confronti dell'attività aziendale; si tratta di attività che possono identificarsi in singole Operazioni a Rischio, definite nel tempo e individuabili separatamente;
- **La partecipazione a procedure di evidenza pubblica**, per la fornitura alla P.A. dei servizi offerti dalla società. Particolare attenzione va prestata nelle seguenti attività a rischio:
  - la partecipazione, singolarmente o attraverso associazioni temporanee di imprese, alle procedure di evidenza pubblica per la stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione, aventi ad oggetto la fornitura dei servizi offerti dalla società;

- i rapporti con i vari uffici della pubblica amministrazione e con soggetti da questa delegati per **l'ottenimento di permessi, concessioni, autorizzazioni**;
- i rapporti con i servizi della pubblica amministrazione di **ispezione e vigilanza** (in materia ambientale, fiscale, previdenziale, sanitaria, amministrativa, etc.);
- i rapporti con l'amministrazione della giustizia nell'ambito o in occasione di procedimenti giudiziari di natura civile, amministrativa, tributaria e penale, che coinvolgono la Società;
- la produzione di documentazione alla P.A.;
- la selezione ed assunzione di personale dipendente;
- la gestione dei sistemi premianti

## 10.2 I principi generali di comportamento

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazioni a Rischio sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure e i protocolli aziendali di cui al presente Modello. L'Azienda impronta il proprio Modello organizzativo a requisiti di formalizzazione, chiarezza, separazione e adeguata comunicazione delle responsabilità, dei ruoli e delle competenze. Le procedure aziendali devono essere caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione, di realizzazione e di controllo. Le stesse devono essere volte a formalizzare e documentare le fasi principali del processo. L'Azienda regola la propria politica retributiva e di carriera tenendo in debita considerazione la correttezza e la legalità dei comportamenti, penalizzando ogni condotta volta al raggiungimento di obiettivi a discapito del rispetto delle regole aziendali o legali.

Qualsiasi rapporto con funzionari pubblici deve essere corretto, formale, documentabile ed attento alle molteplici implicazioni che da esso possono derivare. L'assunzione di personale dipendente avviene secondo criteri oggettivi di individuazione delle necessità aziendali e delle corrispondenti capacità e titoli individuali, con processo condiviso da più funzioni aziendali che contribuiscono alla scelta dei candidati nel rispetto dei predetti criteri.

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli:

- Codice Etico;
- Organigramma della Struttura Organizzativa Aziendale;
- Documento Programmatico sulla sicurezza dei dati (DPS);
- Regolamento Aziendale;
- Protocolli previsti dal Manuale della Qualità, Sicurezza sul posto di lavoro ed Ambiente conforme e certificato secondo le norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14000 che regolano anche la gestione delle prescrizioni legali e la valutazione della conformità legislativa delle attività della società;
- Prassi operativa per l'analisi dei bandi pubblicati da Pubbliche Amministrazioni per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che prevede:
  - Analisi condivisa dei bandi di gara tra il Consiglio di Amministrazione e l'Ufficio Commerciale-Gare;
  - Definizione della proposta economica da sottoporre all'approvazione degli Enti ad opera del Legale Rappresentante;
- Prassi operativa per l'assunzione di personale dipendente che prevede la condivisione delle decisioni relative all'assunzione e al reclutamento ad opera della Direzione e della funzione aziendale interessata dal fabbisogno di personale;
- Prassi operativa per l'affidamento di incarichi di consulenza e fornitori in genere.

## 10.3 I compiti dell'OdV

Per ciascuna Operazione di Rischio, il Responsabile Interno, deve:

- tenere a disposizione dell'Organo di Vigilanza ogni Scheda di Evidenza e, a richiesta, la sottostante documentazione di supporto;
- segnalare all'Organo di Vigilanza di richiedere la sua assistenza per ogni situazione che si ritenga non conforme alle regole aziendali in materia o laddove si evidenzino comunque una situazione di anomalia.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello, fermo restando il dovere di osservare il divieto di comunicare e/o diffondere le informazioni e/o dati acquisiti, salvo il caso in cui la comunicazione e/o la diffusione siano richieste da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di sicurezza o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o sicurezza dello stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reato e per l'attuazione della normativa antiriciclaggio.

## 11. I reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Di seguito si provvede a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati e indicati all'art. 25-ter del Decreto (di seguito i "Reati Societari"), raggruppandoli, per maggiore chiarezza, in 5 tipologie differenti. Di

seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

## **Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni**

### **Art. 2621 c.c.: False comunicazioni sociali**

Salvo quanto previsto dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.

### **Art. 2622 c.c.: False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori**

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per se o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo idoneo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti a querela della persona offesa con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti dal comma 1 è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.

La punibilità per fatti previsti dal 1° e 3° comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore al 1%.

In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta.

Trattasi di reato proprio per la cui commissione è richiesta la carica di amministratore, direttore generale, sindaco o liquidatore. Il novero dei soggetti attivi è esteso dal successivo art. 2369 c.c. a "chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione" nonché a "chi è legalmente incaricato dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni gestiti dalla stessa". Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

### **Art. 2624 c.c.: Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione**

Tale ipotesi di reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, nelle relazioni od in altre comunicazioni della società di revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società sottoposta a revisione, secondo modalità idonee a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni stesse.

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- il reato in questione viene configurato come delitto ovvero come contravvenzione a seconda che abbia cagionato o meno ai destinatari delle comunicazioni un danno patrimoniale.

Soggetti attivi del reato sono i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di EKOLAV S.r.l. e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di

concorso nel reato. È, infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

## **b) Tutela penale del capitale sociale**

### **Art. 2626 c.c.: Indebita restituzione dei conferimenti**

Tale ipotesi di reato consiste nel procedere, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. La norma si pone a tutela dell'integrità e dell'effettività del capitale sociale a garanzia dei creditori e dei terzi. La condotta può avvenire sotto forma di restituzione, anche simulata, sotto qualsiasi forma (in modo diretto o indiretto, integrale o parziale), dei conferimenti ai soci, ovvero, vi può essere la liberazione dei soci all'obbligo di eseguire i conferimenti. La liberazione dei conferimenti può avvenire anche in via simulata e nei confronti di uno o più soci, non occorrendo la liberazione di tutti i soci. L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico.

È reato proprio, commesso dagli amministratori fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale non avendosi in questo caso una concreta lesione del bene giuridico tutelato. La legge, infatti, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

### **Art. 2627 c.c.: Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero nella ripartizione di riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori

### **Art. 2628 c.c.: Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Il reato in esame è reato proprio, ovvero può essere compiuto solo da soggetti codificati e di danno che lede l'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. La norma si riferisce alle operazioni illecite effettuate sulle azioni, sulle quote sociali, sulle azioni o quote della società controllante, dalle quali possa derivare una limitazione della sfera patrimoniale tutelata.

L'obiettivo principale della fattispecie criminosa è quello di evitare "l'annacquamento" del patrimonio nei casi in cui gli amministratori acquistino o sottoscrivano azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante, fuori dai casi stabiliti dalla legge

Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

La norma tutela i creditori, assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali.

Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori. Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a recentocinquanta quote.

Trattasi di reato proprio che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

### **Art. 2629 c.c.: Operazioni in pregiudizio dei creditori**

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società e scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio che può essere commesso da chi riveste la carica di amministratore; per estensione ai sensi dell'art. 2369, il reato può essere commesso anche da chi esercita tale funzione in via di fatto, ovvero da coloro che sono legalmente incaricati di amministrare i beni della società o i beni dalla stessa posseduti dall'autorità giudiziaria o dall'autorità di pubblica vigilanza. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La norma tutela i creditori assicurando l'effettività ed integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria. La condotta tipica si concretizza nell'effettuare operazioni sul capitale (fusione, scissione, riduzione) in violazione delle norme poste a tutela dei creditori. Il reato in esame è quindi integrato nelle ipotesi seguenti, ove ad esse segua un danno per i creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il dolo è generico e consiste nella volontà di effettuare una riduzione, fusione o scissione con la consapevolezza di violare le prescrizioni di legge previste a tutela dei creditori sociali.

Perché il reato si configuri, è necessario che la condotta degli amministratori cagioni un danno ai creditori. Il reato si consuma al momento del verificarsi di tale danno. Il reato si estingue se prima del giudizio il danno cagionato viene risarcito. La società è punita con sanzione pecuniaria da centocinquanta a recentocinquanta quote.

### **Art. 2632 c.c.: Formazione fittizia del capitale**

Tale ipotesi di reato è integrata dalle seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le specifiche modalità di comportamento descritte nella fattispecie criminosa.

Trattasi di un reato proprio, i cui soggetti attivi possono essere gli amministratori o i soci conferenti. Per estensione ai sensi dell'art. 2369 c.c. il reato può essere commesso anche da quei soggetti che, per incarico dell'autorità giudiziaria o pubblica, svolgano le funzioni di amministrazione o che comunque le svolgevano di fatto con continuità ed in modo significativo rispetto ai poteri tipici della funzione stessa. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

### **Art. 2633 c.c.: Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Tale ipotesi di reato consiste nella ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie è integrata solo ove la condotta cagioni un danno ai creditori. La ratio incriminatrice va ravvisata, quindi, nell'esigenza di proteggere le ragioni dei creditori, i quali hanno diritto ad essere soddisfatti sui beni sociali, prima che questi vengano ripartiti tra i soci.

Il reato richiede il dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di procedere alla ripartizione dei beni sociali fra i soci, pur nella consapevolezza che i creditori sociali non sono stati pagati per intero (né sono state accantonate le somme necessarie per pagarli) oltre alla coscienza e volontà di arrecare, mediante tale condotta, un pregiudizio economico alle ragioni di uno o più creditori. Il reato si consuma nel momento in cui è cagionato un danno ai creditori. Il reato è procedibile a querela.

Si tratta di un reato proprio, per la cui commissione è richiesta la qualifica di liquidatore della società. Il reato *de quo* può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

### **c) Tutela penale del regolare funzionamento della società**

#### **Art. 2625 c.c.: Impedito controllo**

Tale ipotesi di reato, che può essere compiuta esclusivamente dagli amministratori, consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, qualora tale condotta abbia cagionato un danno ai soci.

La fattispecie è sanzionata sia che ad essa segua, sia che ad essa non segua un danno ai soci. Quanto all'elemento soggettivo del reato, l'illecito in esame postula la coscienza e volontà di impedire o ostacolare il controllo della gestione per effetto della condotta di occultamento (dolo generico) con la consapevolezza e la volontà di cagionare con tale condotta un danno ai soci (dolo eventuale, essendo sufficiente la rappresentazione della possibilità di cagionare il detto danno).

#### **Art. 2636 c.c.: Illecita influenza sull'assemblea**

Tale ipotesi di reato consiste nel determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. La norma tutela l'interesse al corretto funzionamento dell'assemblea ed in particolare il rispetto del principio, maggioritario. La condotta di reato consiste nell'adozione di atti simulati o fraudolenti; perché si configuri il reato tali condotte devono determinare la maggioranza in assemblea. Quanto all'elemento soggettivo, devono sussistere la coscienza e volontà di determinare la maggioranza in assemblea nonché il fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato si consuma col verificarsi dell'evento.

#### **d) Tutela penale contro le frodi**

##### **Art. 2637 c.c.: Aggiotaggio**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Tale ipotesi di reato consiste nella diffusione di notizie false ovvero nella realizzazione di operazioni simulate o di altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. L'interesse tutelato è l'economia pubblica e in particolare il regolare funzionamento del mercato. Quanto all'elemento soggettivo del reato, il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o comunque di porre in essere operazioni simulate o altri possibili artifici, nella consapevolezza della loro concreta idoneità a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o meno, ovvero di incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone sulla stabilità di banche o gruppi bancari.

##### **Art. 2635 c.c.: Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

#### **e) Tutela penale delle funzioni di vigilanza**

## **Art. 2638 c.c.: Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di Vigilanza**

La norma punisce gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società o di enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine occultano con altri mezzi fraudolenti o in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione Medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali in qualsiasi forma anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni

Si tratta di reato proprio, per la cui commissione è necessaria la qualifica di amministratore, direttore generale, sindaco, liquidatore, nonché i soggetti tenuti per legge a determinati obblighi nei confronti delle pubbliche autorità di vigilanza. Il reato de quo può essere commesso anche da coloro che non ricoprono tali cariche, nell'ipotesi in cui concorrano, alla realizzazione dell'illecito, con i soggetti che ricoprono le qualifiche richieste dalla norma.

La norma prevede due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria.  
La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi;
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente e in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

### **11.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Le operazioni aziendali a rischio con riferimento alla commissione dei reati di cui si tratta sono:

- acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- predisposizione del bilancio e delle comunicazioni ai soci ed al Collegio Sindacale relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- gestione dei rapporti con i Soci e il Collegio Sindacale;
- operazioni relative al capitale sociale.

Destinatari della presente Parte Speciale sono in primo luogo gli Amministratori, i preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i Sindaci e gli altri soggetti di EKOLAV S.r.l. che si trovano in posizione apicale, nonché i soggetti sottoposti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito denominati "Destinatari".

Per quanto concerne gli Amministratori e tutti coloro che svolgono funzioni di direzione dell'ente, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni "di fatto". Ai sensi dell'art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal Codice Civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo i poteri tipici inerenti la qualifica o la funzione.

E' obiettivo della presente Parte Speciale che tutti i destinatari, come sopra individuati, siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e che quindi adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla Società, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati previsti in tale ambito.

### **11.2 I principi generali di comportamento**

Gli organi sociali di EKOLAV S.r.l. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate. In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

**a.** porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, onde fornire un'informazione veritiera e completa sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della realtà aziendale della Società. In particolare è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, fuorvianti o, comunque, non rispondenti alla realtà, in particolare sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati o informazioni imposti dalla legge e dai regolamenti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

**b.** rispettare le disposizioni di legge, i principi contabili e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nella acquisizione, elaborazione, valutazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie alla predisposizione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;

**c.** assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali, agevolando e collaborando con il Collegio Sindacale;

In particolare è fatto divieto di:

- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o comunque che ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte dei soci o del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

**d.** osservare scrupolosamente le norme a tutela dei creditori e della integrità ed effettività del capitale sociale.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli organi sociali di EKOLAV S.r.l. devono in generale, oltre alla normativa applicabile, conoscere e rispettare:

-Codice Etico;

-Documentazione e le disposizioni inerenti la struttura funzionale aziendale ed organizzativa dell'azienda (organigramma);

- Manuale di qualità certificato conformemente alle norme UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14000;

- Modalità di erogazione dei servizi alla clientela ;

- Modalità di gestione degli ordini, dei preventivi e dei contratti ;

- Sistema disciplinare di cui al CCNL e al Modello.

Inoltre sono previste:

- Gestione finanziaria attraverso un sistema informatico SGA (Sistema Gestione Amministrazione);

- Riunioni periodiche tra Società di Revisione, Collegio Sindacale ed Organismo di Vigilanza e confronto con l'Organismo di Vigilanza della Capogruppo;

- Predisposizione del bilancio di esercizio secondo le norme civilistiche e fiscali

In relazione alle ipotesi di reato maggiormente rilevanti in termine di rischio, la Società ha adottato una procedura, concordata con Ufficio Finanziario ed Amministrativo della Controllante, per la gestione delle risorse finanziarie (flussi di cassa) e per le attività di fatturazione.

### **11.3 I compiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascun Processo Sensibile, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza potrà effettuare un incontro con i Consiglieri ed i Sindaci, in prossimità della riunione del CdA per la approvazione del bilancio.

Nel caso si avvino da parte degli organi sociali aziendali, operazioni sul capitale aziendale, o operazioni di scissione, fusione o trasformazione della società, ne verrà data informazione all'Organismo di Vigilanza, che potrà assumere le informazioni relative.

### **12. I reati di abuso di mercato (art. 25 sexies del Decreto)**

La seguente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25-sexies d.lgs. 231/01. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Appare opportuno sottolineare da subito come la legge Comunitaria per il 2004 ha introdotto il sistema del doppio binario per cui la responsabilità dell'ente è articolata su due piani: se la fattispecie di illecito presupposto assume rilevanza penale, l'eventuale responsabilità dell'ente è accertata in sede giudiziaria se, all'opposto, si tratta di illecito amministrativo, posto in essere comunque nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

### **Art. 173-bis del T.U.F.: Falso in prospetto**

Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la sollecitazione all'investimento o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni o occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari è punito con la reclusione di uno a cinque anni. Se la condotta di cui sopra ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

La condotta punita consta o nella esposizione di false informazioni nei prospetti e negli altri documenti indicati dalla norma in esame; o nell'occultamento di dati o notizie. Requisito essenziale della condotta è l'idoneità ad indurre in errore i destinatari dell'informazione. Tale idoneità va valutata in concreto dal giudice.

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie *de quo* consta nel patrimonio degli investitori. Trattasi di reato di pericolo in quanto la condotta tipizzata dal legislatore è sanzionata allo stesso modo, indipendentemente dal realizzarsi, o meno, del danno patrimoniale a carico dei destinatari del prospetto.

Destinatari della norma sono, peraltro, coloro che sono tenuti alle informazioni previste dalla legge con riferimento ai documenti elencati. Ne consegue che soggetti attivi della fattispecie in esame sono quindi gli amministratori, i direttori generali, i sindaci della società. Potrebbero inoltre assumere rilievo anche i promotori ed i soci fondatori, in quanto la costituzione della società potrebbe avvenire attraverso una sollecitazione all'investimento. Da ultimo vanno considerati anche i soggetti che operano di fatto (ex art. 2639 cod. civ.).

### **Art. 184 TUF: Abuso di informazioni privilegiate**

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo della Società, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a)

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni 679.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a) 680.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal legislatore. L'elemento soggettivo richiesto è il dolo.

Il reato di abuso di informazioni privilegiate può assumere tre diverse configurazioni: insider trading, tipping e tuyautage. L'insider trading si configura a carico di colui che acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, sugli strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate. La condotta di tipping è assunta da chi comunica informazioni privilegiate ad altri al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. Il c.d. tuyautage, invece, si ha quando qualcuno raccomanda o induce altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di operazioni d'acquisto, vendita o altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime. Le fattispecie appena descritte sono tutte accomunate dal fatto che il soggetto agente si avvale, nel porre in essere la condotta vietata, di informazioni privilegiate di cui possiede e determinate dalla qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dello stesso, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio (c.d. insider primario). Soggetto attivo delle condotte vietate può essere anche colui che è venuto in possesso dell'informazione privilegiata a seguito della preparazione o dell'esecuzione di un'attività delittuosa (c.d. insider criminale).

Appare opportuno chiarire la nozione di informazione privilegiata in quanto, quella fornita dall'art. 114 Tuf non coincide perfettamente con quella delineata dall'art. 181 Tuf. Tali diversità si spiegano in ragione del diverso contesto di applicazione delle due discipline. Mentre la prima è finalizzata a regolamentare gli obblighi di comunicazione al mercato, la seconda è destinata a reprimere gli abusi del mercato stesso. La prima differenza è ravvisabile nell'oggetto dell'informazione privilegiata. L'art. 114 Tuf prevede a carico degli emittenti quotati e le società controllate obblighi di comunicazione relativamente a quelle informazioni privilegiate che sono

presupposto per il reato di insider trading comprendenti anche quelle che, indirettamente, riguardano l'emittente strumenti finanziari oppure uno o più strumenti finanziari.

Una seconda differenza emerge dal raffronto tra il dettato normativo dell'art. 181, comma 3, lett. a) Tuf – secondo cui un'informazione riveste il carattere della precisione anche quando si riferisce ad un complesso di circostanze o eventi che si possa, ragionevolmente prevedere che si verificheranno – e quello dell'art. 66 del Regolamento Emittenti per il quale gli obblighi di comunicazione ex art 144, comma 1 Tuf sono adempiuti se, al verificarsi di un complesso di circostanze o eventi anche se non ancora formalizzati, il pubblico viene informato senza indugio.

Ne consegue che presupposto per l'insorgenza dell'obbligo di comunicazione al mercato è il concreto verificarsi dell'evento e/o complesso di circostanze oggetto dell'informazione.

Per la configurazione del reato di abuso di informazioni privilegiate, invece, tale limite non esiste ed è sufficiente la ragionevole probabilità che l'evento o il complesso di circostanze oggetto dell'informazione si verifichino. Precisato quanto sopra, un'informazione può definirsi privilegiata, ai sensi dell'art. 181, comma 1 Tuf, quando ricorrono tutte le seguenti condizioni: 1 – ha carattere preciso, vale a dire, «a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistenti o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell'evento di cui alla lett. a) sui prezzi degli strumenti finanziari». 2- non è stata resa pubblica; 3- concerne direttamente o indirettamente uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari; 4- nel caso in cui venisse resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari (c.d. price sensitivity).

Le informazioni privilegiate comprendono sia le c.d. corporate information, inerenti alle informazioni relative a fatti che concernono "direttamente" la società emittente (la sua situazione e le sue prospettive patrimoniali, finanziarie e gestionali) o i titoli da questa emessi, sia le c.d. market information, relative, invece, ai fatti di mercato.

Da ultimo si ritiene opportuno precisare gli strumenti finanziari sono identificati dall'art. 1, comma 2 del Tuf. A titolo esemplificativo si indicano i contratti di scambio a pronti e a termine (swaps) su tassi di interesse su valute/merci /indici azionari (equità swaps), i contratti "futures" su strumenti finanziari/su tassi d'interesse.

Infine si sottolinea che rattasi di reato comune che può essere compiuto da qualunque soggetto. La norma punisce sia gli insider primari (coloro che si trovano nelle condizioni indicate dal comma 1) che i criminal insider (ovvero i soggetti che entrano in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, es. il pirata informatico che entra in possesso di informazioni price sensitive).

### **Art. 185 TUF: Manipolazione del mercato**

La fattispecie delittuosa in esame, che si configura come reato comune, punisce l'agiotaggio informativo (ovvero la diffusione di notizie false) e quello operativo (che consiste nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Rientra nella fattispecie *de quo* la creazione di un'indicazione fuorviante che derivi dall'inosservanza degli obblighi di comunicazione gravanti sia sull'emittente che su altri soggetti.

L'oggetto di tutela, come in tutte le disposizioni fin qui esaminate è sempre individuabile nella trasparenza e regolarità dei mercati, nella sua dimensione di tutela dell'interesse pubblico. Il delitto in oggetto si configura come reato di pericolo concreto. La diffusione di notizie false così come il porre in essere operazioni simulate o altri artifici devono essere concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo degli strumenti finanziari. Le predette condotte assumono rilievo se incidono su almeno uno degli elementi che un investitore ragionevole, presumibilmente, utilizzerebbe nella costruzione del processo motivazionale di investimento. L'idoneità deve essere accertata facendo riferimento al complesso di circostanze di tempo e luogo sussistenti nel momento in cui viene realizzata la condotta. Deve essere altresì valutata, ai fini dell'operatività della fattispecie penale, la fonte dalla quale promana la notizia falsa. Quest'ultimo elemento permette di ravvisare nella fattispecie in argomento, la possibilità che sussista il reato anche qualora la diffusione di notizia falsa, o la realizzazione di operazioni simulate o altri artifici, sebbene non abbiano provocato una alterazione del prezzo degli strumenti finanziari, siano stati potenzialmente capaci di provocare concretamente il suddetto evento. Tale valutazione va compiuta con un giudizio di prognosi, consistente nel valutare ex post se quella notizia o artificio è stata determinante nel provocare gli effetti considerati, tenendo conto della concreta situazione di mercato all'interno della quale si sviluppa la condotta

### **Art. 187-bis TUF: Abuso di informazioni privilegiate**

La norma punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si configura quando, chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Si configura altresì, quando chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni sopra esposte.

La norma configura pertanto, un illecito amministrativo che punisce, con una sanzione amministrativa, sia le condotte realizzabili dagli insiders primari che quelle realizzabili dagli insiders secondari, a differenza del disposto dell'art. 184 tub, che attribuisce rilevanza esclusivamente alle condotte poste in essere dai primi. In ossequio ai principi generali dell'ordinamento amministrativo, l'illecito è sanzionabile quando il fatto è posto in essere colposamente.

Si sottolinea inoltre che anche il semplice tentativo può rilevare ai fini dell'applicabilità di tale disciplina.

### **Art. 187-ter tuf: Manipolazione del mercato**

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro *ventimila* a euro *cinque milioni* 687 chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;

b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;

c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;

d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

La presente disposizione amplia il novero delle condotte rilevanti ai fini dell'applicabilità delle sanzioni amministrative rispetto a quelle della corrispondente fattispecie delittuosa (art. 185 tuf). Viene quindi punito chiunque, tramite qualunque mezzo di informazione, diffonde informazioni, voci o notizie false e/o fuorvianti in merito agli strumenti finanziari, a prescindere dagli effetti di tale condotta. Ne consegue che l'illecito è punito, difformemente dalla fattispecie penale, anche per colpa.

In relazione alle finalità del presente documento, si sottolinea come 187-quinquies del Tuf stabilisca che, qualora un illecito amministrativo, rilevante ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III dello stesso, sia stato commesso da un soggetto riconducibile alle categorie dei "soggetti apicali" ovvero dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o a vantaggio dell'ente giuridico cui appartengono, l'ente stesso potrebbe essere ritenuto responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata alla persona fisica autrice dell'illecito.

### **12.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In relazione agli illeciti e alle condotte sopra esposte, le aree di attività ritenute più specificatamente a rischio risultano essere le seguenti:

1. Gestione delle informazioni privilegiate (ad esempio, nuovi prodotti/servizi e mercati, dati contabili di periodo, dati previsionali e obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, operazioni di fusione/scissione e nuove iniziative di particolare rilievo ovvero trattative e/o accordi in merito all'acquisizione e/o cessione di asset significativi);
2. Redazione dei documenti e dei prospetti informativi concernenti le società, destinati al pubblico per legge o per decisione della Società medesima;
3. Acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a strumenti finanziari di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per le quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;
4. Acquisizione, vendita, emissione o altre operazioni relative a derivati su merci, propri o di terzi, ammessi alle negoziazioni (o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni) in un mercato regolamentato italiano o di un altro Paese dell'Unione Europea;

## 12.2 I principi generali di comportamento

Di seguito vengono indicati alcuni esempi di comportamenti suscettibili di essere interpretati come finalizzati al compimento di un illecito di abuso di mercato.

- Partecipazione a gruppi di discussione o chatroom su internet aventi ad oggetto strumenti finanziari o emittenti di strumenti finanziari, quotati o non quotati. Lo scambio di informazioni ottenute nell'ambito di queste iniziative potrebbe essere suscettibile di determinare un'ipotesi di abuso di mercato.
- Inusuale concentrazione di operazioni su un particolare strumento finanziario poste in essere, ad esempio, tra uno o più investitori istituzionali che sono notoriamente collegati alla società emittente o a soggetti che hanno interessi su tale società, quali i soggetti che intendono o potrebbero lanciare un'offerta pubblica di acquisto;
- Compimento di operazioni che apparentemente sembrano non avere alcuna motivazione se non quella di aumentare o ridurre il prezzo di uno strumento finanziario o di aumentare i quantitativi scambiati su uno strumento finanziario.
- Compimento di operazioni che sembrano avere la finalità di sostenere il prezzo di uno strumento finanziario in presenza di un andamento discendente dei prezzi del medesimo.
- Compimento di operazioni che sembrano cercare di ridurre o aumentare il prezzo medio ponderato del giorno o di un periodo della sessione di negoziazione.
- Cancellazione di ordini per quantitativi importanti pochi secondi prima del termine dell'asta a chiamata elettronica.
- Ipotesi in cui un soggetto apra un conto e conferisca subito l'ordine di effettuare un'importante operazione o, operando su mercati all'ingrosso, conferisca ordini inusuali o di eccezionale rilevanza su uno specifico strumento finanziario; assume ulteriore rilievo in tal caso la circostanza che il soggetto insista perché l'ordine sia eseguito con particolare urgenza o prima di un certo orario.
- Caso in cui un soggetto richieda specificatamente l'immediata esecuzione di un ordine senza curarsi del prezzo al quale l'ordine verrebbe eseguito;
- Ipotesi in cui si verifichi una operatività significativa tra manager, prima dell'annuncio di un importante evento societario.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti la gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli esponenti aziendali sono tenuti in generale a conoscere e rispettare tutte le regole ed i principi:

- Codice Etico;
- Disciplina dell'Internal Dealing;
- Regolamento interno per la gestione ed il trattamento delle informazioni riservate e per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni;
- Procedura interna in materia di "Tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate"

Ai Consulenti, Partner e Fornitori deve essere resa nota l'adozione del Modello e del Codice Etico.

Le procedure aziendali che disciplinano le linee guida per la prevenzione dei reati in questioni, devono essere aggiornate dai competenti organi aziendali anche su proposta o segnalazione dell'O.d.V.

Sono ammesse eventuali deroghe alle procedure previste dal Modello, nei soli casi di particolare urgenza nella formazione o nella attuazione della decisione o in caso di impossibilità temporanea del rispetto delle procedure. In questi casi, è inviata immediatamente informazione all'O.d.V. ed è sempre richiesta la successiva ratifica da parte del soggetto competente.

Nei Contratti con i Consulenti, Partner e i Fornitori deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché del Modello.

## 12.3 I compiti dell'OdV

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Dal Consiglio di Amministrazione denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

## 13. I reati in tema di sicurezza sul luogo di lavoro (art. 25 septies del Decreto)

La seguente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25-septies d.lgs. 231/01. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

### **Art. 589 c.p.: Omicidio colposo**

Trattasi di reato comune che può essere compiuto da chiunque.

Si sostanzia nel cagionare la morte di una persona nell'ambito dell'attività lavorativa, per colpa consistente nella violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

### **Art. 590 comma 3 c.p.: Lesioni personali colpose gravi o gravissime**

Si tratta di due ipotesi di reato comune la condotta tipica delle quali coincide totalmente e che si differenziano soltanto per il verificarsi di lesioni con entità differenti.

La condotta si sostanzia nel provocare delle lesioni ad una persona nell'ambito dell'attività lavorativa, per colpa consistente nella violazione delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Si precisa che le lesioni sono ritenute:

- **gravi**: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
- **gravissime**: 1) se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) se dal fatto deriva la perdita di un senso; 3) se dal fatto deriva la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) se dal fatto deriva la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

### **13.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Alla luce delle normative applicabili e delle indicazioni fornite nelle Linee Guida dell'Associazione di categoria, appare evidente che l'area di rischio generale dell'azienda, con riferimento a questi reati, consiste in ogni attività che comporti l'obbligo di osservanza delle prescrizioni generali e specifiche in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, ovvero l'art. 2087 c.c. ed il Testo Unico Sicurezza (modificato dal D.Lgs. 106/2009), nonché altre norme e disposizioni ad essi correlati: ciò si realizza per ogni attività aziendale che prevede l'impiego di anche solo un lavoratore, secondo la ampia definizione che ne viene data dall'art. 2 del TUS, nonché per le attività aziendali, comportanti obblighi e responsabilità specifiche, quali quelle di fabbricazione, vendita, quelle connesse a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione. Destinatari del presente capitolo, denominati "Destinatari", sono:

- a) il Datore di Lavoro;
- b) i dirigenti che in ragione delle competenze professionali e dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art. 2, comma 1, lettera d, D. Lgs 81/2008);
- c) i preposti che in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllando la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (art. 2, comma 1, lettera e, D. Lgs. 81/2008);
- d) il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ("RSPP") della Società al quale sono demandate specifiche responsabilità in materia, ai sensi del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- e) il Medico competente, nominato ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 40 e 41 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- f) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, di cui agli artt. 47 e 50 del T.U. in materia di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008);
- g) i Lavoratori, come definiti dall'art. 2 del TU Sicurezza.

### **13.2 I principi generali di comportamento**

Con riguardo alla predisposizione del Servizio di Prevenzione e Protezione, quale previsto dalla legge, l'azienda, ai sensi dell'articolo 17, lettera b, comma 4 del T.U.S., ha nominato un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per la sicurezza dei lavoratori, in possesso dei requisiti di professionalità, esperienza e formazione previsti.

Le competenze ed attribuzioni specifiche dell'RSPP, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde e del cui servizio il Datore di Lavoro si avvale, consistono nel coordinamento del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, i cui compiti in particolare si estrinsecano nel:

- a) individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- b) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive conseguenti alla valutazione dei rischi (DVR), ed i sistemi di controllo di tali misure;
- c) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) proporre i programmi di formazione ed informazione dei lavoratori;
- e) partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, nonché alle riunioni periodiche annuali sulla sicurezza;

f) fornire ai lavoratori le informazioni:

- (1) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in generale,
- (2) sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione
- (3) i nominativi dei lavoratori addetti al primo soccorso e prevenzione incendi e del medico competente.

L'RSPP è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle funzioni attribuite.

I Dirigenti, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. D del T.U.S., ovvero coloro che attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, sono obbligati, in concorso con il Datore di Lavoro a:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.S.
- h) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 T.U.S., comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
- i) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- j) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- k) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- l) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- m) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- n) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera
- r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda;
- o) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultabile esclusivamente in azienda;
- p) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- q) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all'art. 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui al DPR 30.06.1965 n. 1124;
- r) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- s) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- t) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- u) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;

v) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

w) comunicare in via telematica all'INAIL, nonché per il suo tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione dei luoghi di lavoro di cui all'art. 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione, l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

x) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

I Preposti, ovvero coloro che sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei dipendenti ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, sono obbligati, secondo le loro attribuzioni e competenze a:

a) sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di lavoro collettivi e dei DPI messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell'inosservanza, informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché solo i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I Dipendenti, ovvero coloro che il T.U.S. definisce quali "Lavoratori", sono obbligati a prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Essi devono, in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lettera

f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

Al Medico Competente sono attribuite le responsabilità ed i compiti di cui agli articoli 38, 39, 40 e 41 del T.U.S.. Inoltre, qualora la Società affidi lavori all'interno dell'azienda o di una sua unità produttiva o comunque nell'ambito dell'intero proprio ciclo produttivo, ad una o più imprese appaltatrici od a lavoratori autonomi, il Datore di Lavoro assume gli obblighi previsti dall'articolo 26 del T.U.S. relativo ai contratti di appalto o d'opera o di somministrazione, ed in particolare gli obblighi collegati:

- alla verifica della idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione;

- alla fornitura di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente nel quale i predetti soggetti sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- alla cooperazione nell'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dei rischi incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;

- al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;

- alla predisposizione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI).

Oltre alla predisposizione ed aggiornamento periodico del Documento di Valutazione dei Rischi, l'azienda pone in essere le seguenti misure generali di tutela:

a) la programmazione e la destinazione di adeguate risorse economiche, umane ed organizzative necessarie per il rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per la verifica della loro attuazione e per la vigilanza sull'osservanza degli adempimenti prescritti;

b) i processi produttivi sono programmati in modo tale da ridurre al minimo l'esposizione a rischio dei lavoratori, in relazione ai rischi individuati nel DVR;

c) gli ambienti di lavoro, le attrezzature, le macchine e gli impianti sono regolarmente oggetto di manutenzione e vengono seguiti dei programmi di verifica periodica, in parte a cura dell'azienda ed in parte a cura di ditte specializzate;

d) le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica a norma di legge, al fine di richiamare con immediatezza l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da adottare per prevenirlo e combatterlo;

e) i compiti e le mansioni sono affidate ai lavoratori tenendo conto delle loro capacità e delle condizioni di salute;

f) il rispetto delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e l'utilizzo dei DPI sono costantemente monitorati da parte dei dirigenti e/o preposti, che ne esigono l'osservanza, segnalando al datore di lavoro o suo delegato per gli opportuni provvedimenti, anche disciplinari, le ipotesi di violazione.

In linea con quanto previsto dal T.U. della Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, per tale intendendosi insieme delle persone, sistemi e mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori, ha provveduto, migliorandone nel tempo l'efficacia, ad implementare un Sistema di Prevenzione e Protezione che prevede, oltre all'adempimento delle disposizioni normative vigenti, lo svolgimento di una serie di attività, riunioni di coordinamento e verifiche atte a garantire un periodico monitoraggio dello stato della sicurezza dei lavoratori all'interno dell'ambiente di lavoro.

### **13.3 I compiti dell'OdV**

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e protezione poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, evitando al contempo inutili sovrapposizioni con l'attività di controllo già delegata alle strutture aziendali competenti, si prevede pervengano all'Organismo di Vigilanza, con le scadenze predefinite e per la parte di competenza in relazione alle attività svolte dalla Società, i seguenti documenti e relazioni:

a) relazione scritta periodica del RSPP al Datore di Lavoro, contenente la descrizione della situazione delle aree operative per quanto riguarda l'igiene e sicurezza sul lavoro (stato del sistema di prevenzione e protezione implementato in azienda) e la prevenzione incendi;

b) notifica tempestiva degli infortuni, con particolare riguardo a quelli con prognosi maggiore o uguale a 20 gg. e quasi infortuni. L'Organismo di Vigilanza in tali casi potrà acquisire dal Datore di lavoro o suo delegato, dall'RSPP e dal RSL:

- le informazioni necessarie per verificare le cause dell'infortunio stesso;
- le ragioni per le quali le misure di prevenzione e sicurezza non hanno, in tutto o in parte, funzionato;
- le indicazioni circa le misure correttive che si intendono adottare per evitare la ripetizione delle condizioni che hanno consentito l'infortunio;
- i successivi riscontri circa la effettiva adozione delle misure correttive;

c) messa a disposizione del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 28 del T.U. in materia di Sicurezza (D.Lgs. 81/2008), ivi compreso l'elenco delle sostanze pericolose e nocive ai sensi della normativa vigente;

d) segnalazione tempestiva, da parte del medico competente, delle situazioni anomale riscontrate nell'ambito delle visite periodiche o programmate. Tali segnalazioni, nel rispetto delle norme sulla privacy, saranno riferite al tipo di mansione, alle sostanze utilizzate ed alla lavorazione che il medico competente ritiene possa avere incidenza sulla salute del lavoratore;

e) segnalazione tempestiva, da parte dei Preposti, di situazioni di pericolo o comunque di rischio che possano pregiudicare la salute o l'integrità fisica delle persone che operano in azienda o che possono comunque essere danneggiate a seguito di attività svolte dall'azienda;

f) segnalazione, da parte del RSPP, della effettuazione degli interventi formativi in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro, ovvero segnalazione della mancata effettuazione di quelli programmati, indicandone le ragioni. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, assistere alle riunioni periodiche sulla sicurezza.

L'Organismo di Vigilanza potrà, infine, sulla base delle informazioni pervenutegli, chiedere al RSPP o agli altri Destinatari della presente Parte Speciale gli ulteriori approfondimenti che riterrà opportuni.

In ogni caso, delle verifiche svolte a seguito delle segnalazioni, notifiche e comunicazioni di cui sopra, l'Organismo di Vigilanza provvederà a dare riscontro scritto nel verbale di sua competenza e nell'informativa

all'Organo Amministrativo, indicando anche le eventuali ulteriori segnalazioni ai fini di prevenzione che ritenesse di annotare.

Nell'ambito delle proprie competenze, l'Organismo di Vigilanza potrà effettuare verifiche a campione, periodiche od occasionali, in merito al rispetto delle norme in materia di prevenzione infortuni, sicurezza ed igiene del lavoro, dandone atto nel verbale di propria competenza e nella relazione periodica all'organo amministrativo.

Ove riscontri inadempienze, ne darà tempestiva segnalazione al RSPP e all'Organo Amministrativo per i necessari interventi correttivi e sanzionatori.

#### **14. I reati in tema di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto)**

La seguente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25-octies del Decreto. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

##### **Art. 648 c.p.: Ricettazione**

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile.

##### **Art. 648-bis c.p.: Riciclaggio**

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

##### **Art. 648-ter c.p.: Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Fuori dei casi di concorso nel reato, è punito chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 c.p.

##### **Art. 648-ter. 1 codice penale "Autoriciclaggio"**

Il nuovo reato di autoriciclaggio è riferito a "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Trattasi di reato comune e la fattispecie richiede il dolo generico per la sua configurazione.

Con l'articolo 3, comma 5, della legge 186 del 2014, l'autoriciclaggio viene introdotto nel novero delle fattispecie presupposto del Decreto, estendendo ulteriormente il già nutrito elenco di reati la cui commissione da parte dei soggetti apicali o dei sottoposti alla direzione degli stessi può far scaturire la responsabilità della Società.

Come si evince dalla formulazione della norma per configurare il reato di autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica. Partendo da tali considerazioni, l'attenzione si focalizza sulla necessità di aggiornamento del Modello anche in funzione dei possibili reati di natura non colposa che potrebbero generare direttamente risorse per la Società, sebbene ad oggi non inclusi tra i reati presupposto del Decreto, quali ad esempio l'appropriazione indebita, la truffa, l'usura, i fatti di bancarotta fraudolenta, i reati doganali e i reati tributari.

Tra questi, particolare attenzione richiama la fattispecie dei reati tributari, relativamente ai quali si discute in dottrina in merito alla opportunità di aggiornare il Modello anche in funzione degli stessi.

Da una parte si schierano coloro che ritengono che il frutto illecito reimpiegato nel reato di autoriciclaggio deve derivare da un reato presupposto già contemplato nel Decreto (in tal senso anche Confindustria, alle cui Linee Guida si è ispirato principalmente il presente Modello, nella circolare n. 19867 del 12/01/2015).

Di diverso avviso quanti invece sostengono che l'autoriciclaggio operi una introduzione indiretta dei reati tributari nel Decreto stesso.

A tale proposito assume non trascurabile importanza il fatto che sia attualmente all'esame della Commissione Giustizia della Camera il Ddl. n.° C- 2400 con il quale il legislatore intende introdurre, nel Decreto alcune

fattispecie di reati tributari contemplati nel D. Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000 in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e, nello specifico e nell'ordine, i reati di cui all'art. 10-bis (per omessi versamenti di ritenute certificate), art. 10-ter (omesso versamento di IVA), art. 4 (Dichiarazione infedele) , art. 5 (Omessa dichiarazione), art. 2 (Dichiarazione fraudolenta derivante da uso di fatture o documenti per operazioni inesistenti), art. 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), art. 8 (Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), art. 10 (Occultamento e distruzione documenti contabili) e art. 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

Al contempo si sta delineando un nuovo orientamento della Suprema Corte di Cassazione per quanto concerne i reati tributari in pieno contrasto con le decisioni assunte in precedenza (tra le altre, Cass. Pen. II Sez. 28/10/2009, n. 41488).

A ciò valga che con la Sentenza della Cassazione Penale a Sezioni Unite n.10561/ 2014, i Supremi Giudici si schierano a favore dell'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo direttamente nei confronti della persona giuridica , con ciò disattendendo apertamente la stretta adesione al disposto del Decreto, laddove finalizzata alla confisca di denaro o beni fungibili riconducibili a profitto da reato tributario.

Sulla base di tali presupposti ed al fine di prevenire condotte illecite che possano costituire fonte di altri reati già codificati nel Decreto, quali, in particolare, l' auto riciclaggio ma anche il riciclaggio, la truffa ai danni dello Stato , la corruzione ecc., Tintoria Lombarda Divisione Sanitaria ha optato per un percorso di avvicinamento progressivo all'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, procedendo ad una revisione "dinamico-evolutiva" dei presidi interni, sulla base di una interpretazione "estensiva" dei reati presupposto con l'obiettivo di giungere gradualmente all'implementazione di uno specifico sistema di gestione del rischio fiscale (Tax control frameworks) che definisca i principi e le linee guida operative, le procedure e i protocolli per l'accertamento ed il monitoraggio dei rischi fiscali, i soggetti preposti al controllo, i flussi informativi, il piano di formazione aziendale nonché l'identificazione e formalizzazione dei rischi fiscali. L'implementazione di un tale sistema costituirà anche presupposto per l'adesione ad un sistema di "cooperazione rafforzata" (Cooperative Compliance), introdotto nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 128 (artt. 3 e seguenti) , tant'è che l'art. 4 recita: " il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate con il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficiente sistema di rilevazione, misurazione gestione e controllo del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno".

Attualmente, in fase di prima applicazione (sperimentale), la normativa di cui al D.lgs 128/2015 (cooperazione rafforzata) è riservata ai soli contribuenti di maggiori dimensioni con volume d'affari o ricavi non inferiori a dieci miliardi di euro.

Ciò premesso l'area generale di attenzione con riferimento al reato di auto riciclaggio, potrà essere dunque quella della tracciabilità dei flussi finanziari e dei processi di tesoreria, con focus sulle operazioni di natura non ordinaria, ivi incluse le operazioni sul capitale sociale e le operazioni straordinarie correlate.

#### **14.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Le attività a rischio, per tali intendendosi le operazioni finanziarie con soggetti terzi, o comunque operazioni sospette, individuate con riferimento alle sopra citate normative, fermo restando che le medesime, per rilevare ai fini della normativa 231/2001 debbono essere poste in essere da apicali o subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- Acquisto di beni e servizi
- Pagamenti
- Gestione fatturazione ed incassi
- Attività infragruppo
- Marketing, commerciale e servizi di consulenza vari
- Acquisto o vendita di aziende o rami di aziende, creazione o gestione di attività tramite accordi o in joint venture

In particolare:

- Attività di gestione delle entrate e delle uscite di cassa
- Attività di gestione delle entrate e delle uscite di banca
- Acquisto di beni aziendali da controparti
- Acquisto e vendita di merce con controparti
- Acquisto di beni aziendali da società del gruppo
- Acquisto e vendita di merce da e verso società del gruppo
- Transazioni finanziarie con controparti
- Investimenti finanziari con controparti
- Investimenti finanziari con società del gruppo

- Sponsorizzazioni
- Gestione dei contratti
- Gestione del marketing

La presente Parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti, dipendenti, dirigente preposto, compliance, internal audit, società di revisione, liquidatori ("Esponenti Aziendali") della Società, nonché da Collaboratori e consulenti esterni, partners e società del gruppo, come già definiti nella Parte Generale (di seguito: "Destinatari").

Obiettivo della presente Parte speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Nell'espletamento di tutte le operazioni che possono avere attinenza con i reati di cui alla presente parte speciale, oltre alle previsioni del Modello, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le regole di *corporate governance* adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate;
- la direttiva interna in tema di antiriciclaggio;
- il Codice di comportamento *Internal Dealing* per la gestione, il trattamento e la comunicazione al mercato delle informazioni relative a operazioni su strumenti finanziari compiute da "persone rilevanti" (*Dealing code*);
- le istruzioni operative per la redazione dei bilanci, della relazione semestrale e trimestrale;
- ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati ;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge in tema di circolazione di denaro contante, nonché di ricezione o emissione di assegni.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto sempre divieto in particolare di:

- eseguire pagamenti o incassi in contanti per ammontare superiore a quelli consentiti dalla normativa;
- violare l'obbligo di identificazione delle controparti finanziarie;
- eseguire pagamenti a enti o società non identificate o non appartenenti all'organizzazione che ha fornito, o ceduto, i beni, o i titoli, le prestazioni e i servizi;
- effettuare introiti finanziari a fronte dell'emissione di strumenti finanziari (es. azioni, obbligazioni), senza avere compiutamente identificato la parte di provenienza;
- acquistare beni o servizi di natura anomala a prezzi e valori manifestamente irragionevoli;
- operare con strumenti finanziari particolarmente complessi o estranei allo scopo aziendale con clausole contrattuali altamente speculative, in assenza di opportune e rigorose deleghe e attraverso metodologie non idonee a mantenere adeguate tracce delle decisioni adottate;
- acquisire partecipazioni di maggioranza o rami di azienda non rispondenti agli interessi aziendali, sia perché l'attività risulta manifestamente estranea all'oggetto sociale, sia perché i debiti assunti con l'attività acquisita sono sproporzionati rispetto al reale valore dell'acquisizione;
- acquistare beni o servizi senza controllarne la provenienza;
- ricevere frequenti afflussi di disponibilità finanziarie trasferite con modalità non ricollegabile alla normale attività del cliente, soprattutto se provenienti o dall'estero;
- liquidare contratti aventi a oggetto strumenti finanziari ovvero polizze assicurative effettuate richiedendo danaro contante o frazionamento dell'importo complessivo in numerosi titoli di credito;
- effettuare frequenti operazioni di disinvestimento di strumenti finanziari o di riscatto su polizze assicurative per importi inferiori al limite di registrazione bancario;
- effettuare versamenti ingenti su conti intestati a società effettuati dai soci o da soggetti a questi collegati con disponibilità non riconducibili all'attività della società stessa, soprattutto se in contante;
- estinguere anticipatamente contratti aventi a oggetto strumenti finanziari o polizze assicurative, soprattutto se effettuate dopo poco tempo dalla stipula o con richiesta di liquidazione in contante;
- utilizzare conti intestati a amministratori, dipendenti o clienti per effettuare operazioni di natura finanziaria o assicurativa;
- rilasciare garanzie per la concessione di finanziamenti ad altri soggetti, qualora il rapporto tra garante e beneficiario non sia in qualche modo giustificato;
- effettuare operazioni con controparti insediate in aree geografiche note come centri *off-shore* o come zone di traffico di stupefacenti o di contrabbando di tabacchi, che non siano giustificate dall'attività economica della società o da altre circostanze.

Al fine di evitare i comportamenti connessi ai reati della presente parte speciale, occorre che siano rispettate le previsioni e le procedure che seguono:

- i poteri dei soggetti che gestiscono la cassa devono essere separati rispetto ai poteri dei soggetti preposti a gestire le operazioni bancarie;
- la cassa deve essere alimentata solamente attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;
- non devono essere effettuati incassi a mezzo cassa diversi da quelli predisposti attraverso assegni bancari dell'azienda appositamente emessi per il reintegro;
- con cadenza mensile, la cassa viene chiusa con registrazioni e conciliazioni con la contabilità;
- l'emissione di assegni bancari viene limitata al minimo necessario;
- tutti i pagamenti vengono effettuati tramite bonifico bancario o effetti bancari;
- tutte le operazioni di rilevante entità in titoli, finanziamenti, acquisto o vendita di partecipazioni o rami di azienda devono essere preventivamente approvati dal Consiglio di amministrazione, previa relazione tecnica del responsabile del settore finanziario riguardo la natura dell'operazione, i suoi rischi nonché i possibili costi e benefici della stessa;
- nell'ambito della Società non devono essere utilizzati libretti al portatore o analoghi valori al portatore;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale di fornitori e partner in ambito sia commerciale sia finanziario;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti e controparti effettivamente coinvolte;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo;
- verifiche periodiche sulla tesoreria;
- determinazione dei requisiti minimi dei soggetti offerenti e fissazione dei criteri di valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di una funzione responsabile della definizione delle specifiche tecniche della valutazione delle offerte nei contratti standard;
- identificazione di un organo responsabile dell'esecuzione del contratto;
- specifica previsione di regole disciplinari in materia di prevenzione dei fenomeni di riciclaggio;
- determinazione dei criteri di selezione, stipulazione ed esecuzione di accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- trasparenza e tracciabilità degli accordi/*joint venture* con altre imprese per la realizzazione di investimenti;
- verifica della congruità economica di eventuali investimenti effettuati in *joint venture*;
- verifica sul livello di adeguamento delle controllate rispetto alla predisposizione di misure e controlli antiriciclaggio;
- applicazione dei controlli preventivi specifici previsti anche in riferimento ai reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, ai reati societari e ai reati di abuso di mercato;

- adozione di adeguati e specifici programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio.

Per quanto riguarda poi l'impiego di eventuali cassette di sicurezza intestate alla Società, è fatto obbligo alla Società stessa di redigere l'inventario del loro contenuto; tale inventario deve essere mantenuto a cura della Direzione amministrativa e messo a disposizione degli organi di controllo per eventuali verifiche.

#### **14.2. I principi generali di comportamento**

Destinatari della presente parte speciale sono tutti i soggetti che intrattengono per conto dell'azienda rapporti con soggetti terzi, in particolare coloro i quali curano i processi commerciali ed amministrativo-finanziari. Rileva come fonte di rischio la definizione dei contratti di compravendita, di transazioni di natura finanziaria, di investimenti comportanti il trasferimento o utilizzo di beni, oppure di disponibilità finanziarie.

Gli organi sociali di EKOLAV S.r.l. e i dipendenti o consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;

b) monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;

c) prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

Oltre ai protocolli esistenti in Azienda e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, l'Azienda ha già predisposto ed adottato:

- Codice Etico;
- La procedura "Gestione approvvigionamenti";
- La procedura "Gestione del Processo Commerciale";
- IL Regolamento aziendale per spese e trasferite
- adottato adeguati programmi di formazione del personale ritenuto esposto al rischio di riciclaggio;
- un apposito sistema sanzionatorio interno aziendale;
- vietato una serie specifica di comportamenti;
- attuato un sistema di deleghe;
- provveduto alla segregazione dei compiti tra i differenti soggetti coinvolti nei processi;
- adottato il documento programmatico di sicurezza;
- inserito la clausola 231/01 nei contratti con i terzi;
- proceduralizzato la gestione delle risorse finanziarie;
- introdotto l'obbligo della tracciabilità/archiviazione;
- predisposto sistema di valutazione delle operazioni infragruppo e con parti correlate
- integrato in merito alla fattispecie di reato le procedure:

#### **14.3 I compiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Gli organi sociali aziendali devono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni Operazione a Rischio.

### **15. Reati in tema di criminalità informatica e trattamento illecito di dati (art. 24 bis del Decreto)**

La seguente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 24-bis D.lgs. 231/01. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Art. 491-bis c.p.: Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria**

Se alcuna delle falsità previste dal libro II, titolo VII capo III del C.p. "Della falsità in atti" riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private. A tal fine per documento informatico si intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

La norma attribuisce la natura di documento informatico a qualsiasi specie di supporto (disco fisso, floppy disk, nastro, CD, disco ottico..) che contenga dati, informazioni e relativi specifici programmi di elaborazione. Esso non è nient'altro che un documento codificato nel quale la rappresentazione dell'informazione, dato o programma può essere letto solo con un particolare apparato di visualizzazione o di decodificazione. Anche il possibile abuso della firma elettronica è ascrivibile nell'ambito del falso.

La lesione o messa in pericolo del bene tutelato si realizzano solo quando la falsificazione introduce falsamente e fa venir meno la prova in ordine ad un dato o informazione contenuto nel documento.

L'articolo in questione è ad inserirsi nell'ambito del Capo III "Della falsità in atti" contenuto nel Titolo VII "Dei delitti contro la fede pubblica" del codice penale e richiama i seguenti articoli del Codice penale:

- Art. 476. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 477. Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative;
- Art. 478. Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti;
- Art. 479. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici;
- Art. 480. Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative;
- Art. 481. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
- Art. 482. Falsità materiale commessa dal privato;
- Art. 483. Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico;
- Art. 484. Falsità in registri e notificazioni;
- Art. 485. Falsità in scrittura privata;
- Art. 486. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato;
- Art. 487. Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico;
- Art. 488. Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali;
- Art. 489. Uso di atto falso;
- Art. 490. Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri;
- Art. 492. Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti;
- Art. 493. Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico.

#### **Art. 476 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero. E' prevista una pena maggiore per l'ipotesi in cui la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso.

#### **Art. 477 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempite le condizioni richieste per la loro validità.

#### **Art. 478 c.p.: Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito con la reclusione da uno a quattro anni il pubblico ufficiale che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre ad otto anni. Se la falsità è commessa dal

pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni.

**Art. 479 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Art. 480 c.p.: Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Art. 481 c.p.: Falsità ideologica commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

E' punito chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità.

**Art. 482 c.p.: Falsità materiale commessa dal privato (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo.

**Art. 483 c.p.: Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico**

Viene punito con la reclusione fino a due anni, chi attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.

**Art. 484 c.p.: Falsità in registri e notificazioni**

La norma punisce chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

**Art. 485 c.p.: Falsità in scrittura privata**

La fattispecie in esame si verifica quando chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte ad una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata.

**Art. 486 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato**

Il reato in esame, di natura comune, si verifica allorché un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Per foglio firmato in bianco, si intende ogni mezzo di documentazione il quale contenga soltanto la firma di colui che lo ha rilasciato, oppure una dichiarazione incompleta, destinata ad essere integrata con qualche elemento essenziale, come la data o una cifra. Il foglio deve essere già firmato al momento del riempimento. Quanto al titolo che importi la facoltà o l'obbligo di riempimento, può essere sia una norma giuridica, sia un accordo tra sottoscrittore e possessore del foglio. Integra il reato il completamento del foglio con un atto privato produttivo di effetti giuridici non conforme all'obbligo o alla facoltà di riempimento e nell'uso della scrittura così formata. Il reato si consuma nel tempo e nel luogo dell'uso, senza che siano necessari la realizzazione del profitto o il verificarsi del danno effettivo.

#### **Art. 487 c.p.: Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

Il reato in questione si verifica quando il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato.

#### **Art. 488 c.p.: Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

Il reato si verifica quando viene riempito un documento firmato in bianco ad opera di chi non aveva il potere di realizzarlo. Si tratta di una falsità materiale. Presupposto del reato è che il documento non sia stato acquisito legittimamente ovvero che il riempimento sia stato effettuato senza un valido mandato ad scribendum, perché mai esistito o perché non valido in quel momento o dopo che questo sia cessato.

#### **Art. 489 c.p.: Uso di atto falso**

È punito chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno.

#### **Art. 490 c.p.: Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri**

Il reato in esame è un reato comune che si verifica quando un soggetto, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri. Le condotte previste come punibili sono tre: distruzione, soppressione e occultamento. Distruggere significa non far più sussistere il documento nella sua materialità, in tutto, o in parte, giuridicamente rilevante; sopprimere significa far scomparire o rendere illeggibile lo scritto in tutto o in parte; occultare significa tenere anche temporaneamente celato l'atto impedendone l'utilizzo giuridicamente rilevante. Il reato è configurabile anche quando il contenuto del documento possa essere ricostruito attraverso altri originali (duplicati) o sia stato riprodotto in atti derivati o sia desumibile aliunde. Si presuppone l'esistenza di un obbligo giuridico di conservazione del documento, necessario per la qualificazione antiggiuridica della condotta.

#### **Art. 492 c.p.: Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di "atti pubblici" e di "scritture private" sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti.

Per copia autentica si intende la riproduzione esatta, completa e letterale, tratta dall'originale di un atto pubblico o di una scrittura privata, formata sotto la responsabilità di un pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio competente ad attribuire ad essa la pubblica fede attestandone l'autenticità e da lui effettivamente autenticata. La tutela penale riguarda solo la copia autentica che tenga luogo dell'originale mancante e non le altre copie autentiche o gli originali duplicati o gli attestati.

Il reato sussiste anche se la copia autentica sia stata formata apponendo, accanto alla falsa firma del notaio rogante, l'impronta del sigillo di un diverso notaio.

#### **Art. 493 c.p.: Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico (richiamato dall'art. 491-bis c.p.)**

La disciplina sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applica altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni.

#### **Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Il reato di cui trattasi, che può essere compiuto da chiunque, si verifica quando un soggetto, abusivamente, si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

#### **Art. 615-quater c.p.: Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici**

È punito chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un

sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo

**Art. 615-quinquies c.p.: Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico**

Tale fattispecie si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

**Art. 617-quater c.p.: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche**

Il reato in parola si configura quando un soggetto, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. E' altresì punito chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra. La norma intende tutelare sia la libertà di comunicare che il diritto alla riservatezza delle comunicazioni. E' così estesa la tutela apprestata alle comunicazioni telegrafiche e telefoniche dall'art. 617 c.p. anche alle comunicazioni informatiche e telematiche.

**Art. 617-quinquies c.p.: Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche**

E' punito chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si configura con l'installazione di strumenti idonei ad intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni; non è necessario il loro effettivo funzionamento, a meno che non si tratti di mezzi tecnici assolutamente incapaci a realizzare una qualsiasi interferenza.

La norma in questione offre una forma di tutela anticipata rispetto ai beni protetti dal precedente articolo, attraverso la previsione di punibilità per comportamenti prodromici rispetto a quelli di vera e propria interferenza nelle comunicazioni informatiche o telematiche.

**Art. 635-bis c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Il reato, di tipo comune, si configura nell'ipotesi in cui un soggetto distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

**Art. 635-ter c.p.: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Il reato si configura quando si commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

**Art. 635-quater c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

Il reato in questione, di natura propria, si configura quando un soggetto mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

**Art. 635-quinquies c.p.: Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità**

La norma di cui sopra prevede che se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.(art. 635 c.p.) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a € 309,00. La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia.

## **Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del certificatore di firma elettronica**

Il reato in questione, di natura propria, in quanto può essere compiuto solo da chi presta servizi di certificazione di firma elettronica viene posto in essere quando quest'ultimo al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. La mera violazione di uno degli obblighi extra penali destinata al perseguimento di un generico interesse di parte (profitto proprio o di terzi ovvero danno di altri) è sufficiente alla consumazione del fatto tipico, con forte anticipazione della soglia di punibilità.

### **15.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Destinatari della presente parte speciale sono tutti i soggetti che svolgono attività implicanti l'utilizzo di strumenti informatici, trattandosi di reati comuni. Particolarmente delicati risultano essere il ruolo dell'area IT e di eventuali consulenti cui venga affidata la gestione del sistema informatico. Con riferimento alla definizione e all'utilizzo di marchi e altri segni distintivi preordinati ad identificare le attività aziendali, destinataria della presente parte speciale è anche l'Area Comunicazione e Marketing.

Tutti i soggetti individuati al presente paragrafo dovranno adeguarsi alle prassi operative e alle regole di condotta predisposte al fine di prevenire i reati di cui si tratta.

1. Oltre ai protocolli esistenti in Azienda e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, l'Azienda ha già predisposto ed adottato:
  - Codice Etico;
  - Documento Programmatico sulla Sicurezza;
  - Misure tecniche volte a garantire la tracciabilità degli accessi e delle connessioni al sistema informatico aziendale;
  - Misure tecniche volte ad impedire l'installazione di software non autorizzato dalla Direzione;
  - Svolgimento di ricerche di anteriorità, con la consulenza di un soggetto esterno, finalizzata all'uso e alla registrazione dei marchi aziendali.

### **15.2 I principi generali di comportamento**

Gli organi sociali di EKOLAV S.r.l. ed i dipendenti o consulenti nell'ambito delle funzioni ad essi attribuiti hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse informatiche;
- b) rispettare le disposizioni di legge e le regole aziendali, ponendo la massima attenzione, professionalità ed accuratezza, nell'utilizzo dei sistemi informatici;
- c) monitorare e tener traccia dell'utilizzo del sistema informatico, dei programmi delle licenze e delle password personali e di sistema;
- d) rispettare la proprietà industriale di terzi nello svolgimento delle attività di marketing e di tutte le attività che comportano l'utilizzo di loghi e marchi.

### **15.3 I compiti dell'OdV**

L'Organismo di Vigilanza ha accesso, per i fini della attività ad esso attribuita, ad ogni documentazione aziendale che esso ritenga rilevante per la prevenzione e repressione di comportamenti contrari alle regole aziendali dettate dal Codice Etico e dal presente Modello.

Inoltre all'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente segnalata ogni notizia o evidenza relativa all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali e di terzi effettuato in violazione delle norme aziendali o legali.

L'Organismo di Vigilanza potrà discrezionalmente attivarsi con controlli, verifiche ed ispezioni, anche con controlli a campione o a seguito di segnalazione, delle fasi di ciascuna Operazione a Rischio, evitando per quanto possibile di interferire con i processi decisionali aziendali, ma intervenendo prontamente con gli strumenti a sua disposizione per prevenire e, se del caso, reprimere, ogni comportamento che sia in contrasto con le regole aziendali.

Inoltre, tutti i membri della società saranno tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni notizia o evidenza riguardante l'utilizzo dei sistemi informatici effettuato in violazione delle norme aziendali o legali nonché riguardanti la violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.

## **16. I reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del Decreto)**

La parte speciale 16 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati dall'art. 25-bis del D.Lgs n. 231/2001. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i

principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

**Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

È punito chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

**Art. 454 c.p.: Alterazione di monete**

Il reato in questione si verifica nell'ipotesi in cui un soggetto altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate.

**Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

**Art. 457 c.p.: Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Il reato si concretizza nell'ipotesi in cui un soggetto spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

**Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

La norma sanziona soltanto l'alterazione dei valori di bollo con apparente aumento di valore; essa non deve consistere nel cancellare o nel fare scomparire il valore stesso.

Risultano, inoltre, sanzionati l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione e la messa in circolazione soltanto dei valori di bollo contraffatti, ma non di quelli alterati.

I valori di bollo oggetto di tutela sono dei tipici contrassegni personali di prestazione. Si tratta di mezzi destinati ad attestare la riscossione indiretta, mediante bollo, di una tassa o di un altro pubblico tributo; mezzi che, prima del loro uso o annullamento, rappresentano quel valore che corrisponde al prezzo in essi segnato e che, pur non essendo titoli di credito, sono tuttavia carte al portatore.

Costituiscono carta bollata i fogli di carta filigranata emessi dallo Stato italiano, destinati a ricevere scritture pubbliche o private, recanti l'impronta di un pubblico bollo quale segno attestante la riscossione indiretta di una tassa o di un altro pubblico tributo. Le marche da bollo sono i segni-valore emessi dallo Stato italiano che si applicano sulla carta o su una materia contenente scritti o disegni e che servono ad attestare il pagamento della relativa tassa di bollo o per passaporti o legalizzazioni di firme, o per la riscossione di diritti catastali o di verifica di pesi o misure o per altri pubblici tributi. Non sono comprese, nella tutela apprestata dalla norma, le marche che servono ad attestare l'esazione di diritti da parte dei Comuni.

I francobolli sono i segni-valori destinati ad essere applicati dal mittente o dal pubblico ufficiale competente agli oggetti di corrispondenza per attestare il pagamento (francatura) della relativa tassa postale. Ai fini della tutela penale è indispensabile che si tratti di francobolli attualmente in uso e che la falsificazione li produca attualmente validi, cioè sprovvisti di segno annullatore.

**Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

Il reato in parola, di natura comune, è commesso da chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta

**Art. 461 c.p.: Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

La fattispecie in oggetto punisce chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

#### **Art. 464 c.p.: Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

La norma sanziona la condotta di chi, non essendo concorso nella falsificazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. Trova applicazione solo quando all'uso non si accompagna alcun comportamento precedente di per sé punibile e più grave.

#### **Art. 473 c.p.: Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500,00 a 25.000,00 euro.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni o della multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 474 c.p.: Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500,00 a euro 35.000,00.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

### **16.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società**

In merito ai reati richiamati, va di regola escluso che la Società possa essere, direttamente o indirettamente, coinvolta in un'attività di falsificazione o alterazione di monete, valori di bollo, carta filigranata, strumenti o segni di riconoscimento.

Le sole fattispecie di reato che devono essere prese in considerazione sono quelle descritte dagli artt. 455 c.p. ("Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate"), 457 c.p. ("Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede"), nonché, in via residuale, dall'art. 453 c.p.p. ("Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate"), limitatamente alle ipotesi previsti dai punti n. 3 e 4.

Si ritiene che le possibili aree aziendali coinvolte possano essere:

- Commerciale
- Finanziaria

Alla luce del rischio rilevato, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni, le procedure aziendali e i regolamenti interni, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti della P.A. ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.ii., al divieto di uso di contante nei pagamenti con fornitori e comunque nelle spese quotidiane aziendali, nonché la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

### **16.2 I principi generali di comportamento**

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di EKOLAV S.r.l.

In generale è fatto di divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere o agevolare operazioni o attività che non siano rispettose delle disposizioni contenute

- nel Codice etico;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo in esse previste ai fini della prevenzione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

### **16.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, previsti dal D.lgs. n. 231/2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine ai flussi finanziari aziendali, con riferimento agli incassi derivanti dai pagamenti in contanti;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi di flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore (in particolare, con riguardo al rispetto dei limiti stabiliti per i pagamenti, al rispetto dell'esercizio delle deleghe di spesa nei contratti di acquisto di beni/servizi), proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno o ai suoi *sub* responsabili, nonché le procedure aziendali vigenti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti in base al Sistema sanzionatorio, per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;
- curare il costante aggiornamento del Modello, proponendo agli organi aziendali di volta in volta competenti l'adozione delle misure ritenute necessarie o opportune al fine di preservarne l'adeguatezza e/o l'effettività;
- verificare la correttezza della valutazione della congruità economica degli investimenti effettuati dai soggetti aziendali competenti o dai consulenti all'uopo nominati;
- verificare l'applicazione dei punti di controllo previsti nelle procedure riferibili alla prevenzione dei reati contro la P.A. e ai reati societari, qualora inerenti le medesime attività "sensibili" rilevanti ai fini della prevenzione dei reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

### **17. I Delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del Decreto)**

La parte speciale 17 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati dall'art. 25-quinquies del D.Lgs n. 231/2001. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Sebbene non si possano escludere casi in cui la Società persegua finalità illecite connesse alla tratta di persone ovvero a reati di pedopornografia, si ritiene che profili di rischio maggiormente rilevanti con riferimento ai reati previsti dall'art. 25 quinquies del D. Lgs. 231 possano ravvisarsi soprattutto con riferimento ai casi in cui l'esponente societario agisca in concorso con soggetti terzi.

La forma di concorso che presenta per gli esponenti societari maggiori profili di rischio è quella connessa al finanziamento e/o gestione di risorse finanziarie di soggetti che pongano in essere le attività menzionate dal decreto. Affinché possa configurarsi un concorso nel reato è necessario che tale condotta si risolva quanto meno in un'agevolazione del fatto delittuoso dell'autore e che l'operatore sia a conoscenza della finalità illecita che il cliente persegue.

### **Art. 600 c.p.: Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

### **Art. 600-bis: Prostituzione minorile**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da “chiunque”, anche da un minore, che induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione; compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica.

#### **Art. 600-ter c.p.: Pornografia minorile**

Il reato in esame è un illecito penale comune, che può essere commesso da chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche ovvero fa commercio del suddetto materiale pornografico. E' punito altresì, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui sopra, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto. E' punito inoltre chi offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

#### **Art. 600-quater: Detenzione di materiale pornografico**

Il reato è un illecito penale comune, che può essere commesso da chiunque, consapevolmente, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

#### **Art. 600-quater 1 c.p.: Pornografia virtuale**

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

#### **Art. 600-quinquies: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

E' punito chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

#### **Art. 601 c.p.: Tratta di persone**

Si tratta di un reato comune, che può essere commesso da “chiunque” finalizzato alla repressione delle attività dirette alla tratta di persone che si trovino in condizione di schiavitù o di servitù. Costituisce “tratta di persone” il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità e tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento.

Quest'ultimo comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi. Il reato si configura anche nel caso in cui la condotta abbia ad oggetto un singolo, pertanto, nel caso di tratta a danno di più persone si configurerà, secondo i casi, un concorso formale di reati, ovvero un'ipotesi di reato continuato.

#### **Art. 602 c.p.: Acquisto e alienazione di schiavi**

La fattispecie chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo Costituisce aggravante il fatto che la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui soprasono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi.

#### **Art. 603-bis codice penale “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”**

La fattispecie punisce chiunque recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; o utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui sopra, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: la reiterata

corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

### **17.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In merito ai reati richiamati, si ritiene che le possibili aree aziendali coinvolte possano essere:

- L'area Risorse Umane in relazione all'attività di ricerca, selezione e formazione del personale interno impiegato per l'attività lavorativa;
- il Datore di Lavoro e i suoi delegati (e subdelegati) e la Direzione Salute Sicurezza e Ambiente in relazione al rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- Gestione della partnerchip
- I sistemi informativi aziendali
- Tutte le Direzioni aziendali in riferimento alla scelta dei collaboratori esterni

I reati *de quo* sono fattispecie la cui realizzazione diretta ad opera di EKOLAV S.r.l., può essere esclusa.

Alla luce del rischio rilevato, che appare del tutto modesto, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni, i regolamenti aziendali interni, nonché la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

### **17.2 I principi generali di comportamento**

I responsabili delle direzioni, delle funzioni e dei servizi coinvolti nelle "macro aree" di attività sensibili sono tenuti, nell'ambito della propria attività, al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal modello e, in particolare, dal codice etico di EKOLAV S.r.l.

In generale è necessario:

- principi contenuti nel Codice Etico;
- attenersi alle disposizioni della procedura interna di Gestione delle Risorse Umane;
- attenersi alle disposizioni delle procedure interne di Gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dotarsi di strumenti informatici che impediscano accesso e/o ricezione di materiale relativo alla pornografia minorile;
- fissare richiami netti e inequivocabili a un corretto utilizzo degli strumenti informatici in possesso dei propri dipendenti;
- valutare e disciplinare con particolare attenzione e sensibilità l'organizzazione diretta e/o indiretta di viaggi o di periodi di permanenza in località estere con specifico riguardo a località note per il fenomeno del c.d. "turismo sessuale";
- dedicare particolare attenzione nelle valutazioni di possibili *partnership* commerciali con società operanti in settori quali ad esempio la comunicazione telematica di materiale relativo alla pornografia minorile ed il turismo nelle aree geografiche sopra richiamate;
- approntare un adeguato sistema di sanzioni disciplinari;
- diversificare i punti di controllo, all'interno della struttura aziendale, preposti all'assunzione e gestione del personale, nei casi in cui la società individui aree a più alto rischio reato, tenendo conto di indicatori di rischio quali: età, nazionalità, costo della manodopera;
- richiedere che i propri partner rispettino gli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e intermediazione di manodopera; condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza; diritti sindacali, richiedendo, eventualmente, a tal riguardo, ogni documentazione utile ai propri fornitori.

### **17.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Dal Consiglio di Amministrazione denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare l'osservanza, l'attuazione e l'adeguatezza del Modello rispetto all'esigenza di prevenire la commissione dei reati contro la personalità individuale così come individuati nell'art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231 del 2001;
- verificare, in particolare, il rispetto delle regole procedurali e del Modello in ordine alla commissione dei reati contro la personalità individuale;
- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello e rilevare gli scostamenti comportamentali che dovessero eventualmente emergere dall'analisi delle segnalazioni ricevute;

- verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- comunicare eventuali violazioni del Modello agli organi competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori;

## **18. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis I del Decreto)**

La parte speciale 18 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 bis I d. lgs. N. 231 del 2001. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

### **Art. 515 c.p.: Frode nell'esercizio del commercio**

La fattispecie in esame punisce "chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

### **Art. 516 c.p.: Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine**

E' punito chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

### **Art. 514: Frodi contro le industrie nazionali**

E' punito chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474 c.p..

### **Art. 513 c.p.: Turbata libertà dell'industria e del commercio**

Punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio

### **Art. 513-bis c.p.: illecita concorrenza con minaccia o violenza**

Si realizza nel caso in cui nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, un soggetto compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

### **Art. 517 c.p.: Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

### **Art. 517-ter c.p.: Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà**

La disposizione, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso E' punito altresì, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i suddetti beni.

## **Art. 517-quater c.p.: Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari**

E' punito chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché, chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

### **18.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Con riferimento agli illeciti sopra elencati, tenendo conto dell'attività imprenditoriale svolta da EKOLAV S.r.l., va escluso che la Società possa essere, direttamente o indirettamente, coinvolta nei reati individuati dagli articoli 517-quater e 516 c.p.. Ovvero nel reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari ed in quello di vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Altre fattispecie, pur ritenendo altamente improbabile una loro configurazione, sono state prese in considerazione, definendo i principi di comportamento e le misure di prevenzione che la Società adotta.

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte

- nei processi relativi alla partecipazione alle gare d'appalto
- nella predisposizione di prodotti per i quali venga richiesta la registrazione del brevetto
- nella predisposizione e gestione di marchi aziendali

Ed in particolare, ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Soci, Dipendenti e Collaboratori di EKOLAV S.r.l., nonché da consulenti e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

### **18.2 I principi generali di comportamento**

- adozione e diffusione del Codice Etico;
- rispetto della normativa nazionale e comunitaria sulla libera concorrenza;
- tenere rapporti e comunicazioni con le imprese concorrenti esclusivamente in forma scritta;
- acquistare brevetti, macchinari, apparecchiature e software esclusivamente da rivenditori autorizzati con regolare documento fiscale iscritto in contabilità;
- In caso di registrazione di marchi e brevetti o altri titoli di proprietà industriale eseguire visure nazionali ed europee presso gli uffici competenti (es. CCIA) per verificare l'antiorità di titoli da parte dei terzi.
- Divieto di creazione di figure di fatto;
- Conservazione degli ordini in apposito registro cartaceo o informatico in modo che sia di facile e pronta consultazione;
- Conservazione dei documenti di consegna in apposito registro cartaceo o informatico in modo che sia di facile e pronta consultazione;
- Procedere al trasporto di merce sempre con documentazione di carico/ scarico e fiscale in regola secondo la normativa cogente.

### **18.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dall'Consiglio di Amministrazione e denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento. I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

## **19. Reati in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)**

La parte speciale 19 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 decies d. lgs. N. 231 del 2011. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

## **Art. 377 bis c.p.: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Il suddetto reato è stato introdotto dall'art. 20 della Legge 1 marzo 2001, n. 63, nel contesto della riforma attuativa dei principi del giusto processo in quanto mira a garantire il corretto svolgimento dell'attività processuale, evitando tutte le indebite interferenze che mirino alla strumentalizzazioni della facoltà di tacere. Facoltà che è riconosciuta ad indagati e imputati, nonché ai cd. indagati/imputati in procedimenti connessi. Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità, del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero). Il bene giuridico tutelato dal citato articolo è duplice e consta sia nell'interesse alla genuinità della prova che in quello al corretto svolgimento dell'amministrazione della giustizia.

Più in particolare, il legislatore ha voluto reprimere tutte quelle condotte in grado di creare influenze esterne per turbare la ricerca della verità nel processo.

I soggetti passivi del reato sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere. L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza (intesa come coazione fisica o morale) o della minaccia oppure nella promessa o nell'offerta di denaro o altra utilità, che viene posta in essere per realizzare il fine descritto dalla norma. L'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza, pertanto, attraverso l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, posta in essere attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma.

E' richiesto inoltre per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci e che il soggetto attivo del reato percepisca che la persona da lui indotta a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

### **19.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Le prescrizioni contenute nella presente parte speciale si applicano a tutte le funzioni coinvolte da Amministratori, Soci, Dipendenti e Collaboratori di EKOLAV S.r.l., nonché da consulenti e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale.

### **19.2 I principi generali di comportamento**

- Adozione e diffusione del Codice Etico
- Il soggetto destinatario dell'invito a presentarsi all'Autorità è tenuto ad informare l'Organo di Vigilanza di ogni atto volto ad incidere sulla libertà di autodeterminazioni nel rendere risposte avanti all'Autorità Giudiziaria;
- Qualora un amministratore, un dirigente o un dipendente della Società sia chiamato (nella veste di indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in procedimento connesso) a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria, in merito ad attività connessa alla gestione ed all'amministrazione della Società, è tenuto a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo.
- L'amministratore, il dirigente o il dipendente ha inoltre l'obbligo di rifiutare fermamente
  - o qualsiasi tentativo proveniente da altri amministratori o dipendenti volto a condizionare il
  - o contenuto delle proprie dichiarazioni o ad indurlo, qualora consentito dalla legge, ad
  - o avvalersi della facoltà di non rispondere.
- Qualora l'amministratore, il dirigente o il dipendente riceva indebite pressioni in tal senso o promesse di denaro od altra utilità volte al medesimo scopo, è tenuto ad informare immediatamente il proprio superiore gerarchico (od il soggetto a questi gerarchicamente sovraordinato qualora l'indebita pressione e la promessa di beni od utilità provenga dal proprio superiore gerarchico).
- La medesima comunicazione deve altresì essere inoltrata tempestivamente all'Organismo
  - o di Vigilanza per i provvedimenti di competenza.

Gli stessi principi, in quanto applicabili, sono osservati anche da terzi interessati in relazione alle dichiarazioni dai medesimi rilasciate all'Autorità Giudiziaria in merito a vicende di qualsiasi natura inerenti alla società di cui gli stessi siano a conoscenza.

### **19.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

## **20. Delitti in tema di criminalità organizzata (art. 24 ter del Decreto) e reati transnazionali (art. 10 L. n.146/06)**

La parte speciale 20 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 24 ter d. lgs. n. 231 del 2001 nonché dei reati transnazionali, come indicati dall'art. 10 della legge 16 marzo 2006 n. 146. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a EKOLAV S.r.l., delle fattispecie di cui agli artt 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) previsti dal Codice Penale, l'art. 74 del D.p.r. n. 309/90 (Associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e psicotrope) nonché l'art. 407 comma 2 lettera a) n. 5 del Codice di Procedura Penale (delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra, di esplosivi e di armi clandestine). Pertanto, di seguito, viene fornita la descrizione delle due fattispecie individuate dall'art. 24 ter del decreto che vengono ritenute, *prima facie*, rilevanti per la società. Ovvero gli artt. 416 e 416 bis del Codice Penale che assumono rilievo anche se commessi a livello transnazionale.

### **Art. 416 c.p.: Associazione per delinquere**

La condotta sanzionata dalla norma in esame è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminosa tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti. E' necessario altresì che vengano predisposti i mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso con la consapevolezza, da parte di ogni associato, di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. La giurisprudenza e la dottrina maggioritarie sono concordi nel ritenere che il bene giuridico tutelato dalla norma *de quo* sia l'ordine pubblico. Ordine pubblico che viene minacciato per il solo fatto dell'esistenza di una stabile associazione diretta a commettere delitti e che abbia i connotati sopra evidenziati. Tale circostanza è idonea, di per sé, a creare allarme sociale e a nuocere al buon andamento del vivere sociale. Ne consegue che il reato trattato è configurabile a prescindere dall'effettiva commissione dei delitti programmati.

Il suddetto reato, di natura plurisoggettiva, si caratterizza per tre elementi fondamentali che sono: il vincolo associativo tendenzialmente permanente e destinato a durare anche dopo la commissione dei reati concretamente programmati, l'indeterminatezza del programma criminoso e, da ultimo, l'esistenza di una struttura organizzativa che, anche se minima, è adeguata a realizzare gli obiettivi che vengono di volta in volta prefissati.

Sono puniti sia coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione per delinquere, sia coloro che ne regolano l'attività da una posizione di supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come capi. Sono altresì puniti, con una pena inferiore, tutti coloro che partecipano all'associazione.

A chiosa di quanto sopra esposto, si precisa che il disposto dell'art. 416 c.p. è finalizzata a reprimere anche l'associazione diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e alienazione di schiavi) del Codice Penale, nonché l'articolo 12, comma 3 bis del Testo Unico sull'Immigrazione, il D.Lgs n. 286 del 25 luglio 1998.

### **Art. 416 bis c.p.: Associazioni di tipo mafioso**

La norma in esame punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. E' considerata mafiosa quell'associazione che è composta da soggetti che si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e di servizi pubblici; oppure per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri. Ovvero, al fine di impedire o ostacolare il libero esercizio del voto od procurare voti a sé e/o altri in occasione di elezioni. Le disposizioni dell'articolo *de quo*, si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque siano denominate, anche se straniere, che, utilizzando la forza intimidatrice del vincolo, perseguano scopi analoghi a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

In relazione al reato di associazione di tipo mafioso, è configurabile il cosiddetto "concorso esterno" nel reato in capo a chi, pur non essendo inserito nell'associazione, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purchè di rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione stessa. E' necessario inoltre, che l'agente, se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione,, anche parziale, del programma criminoso.

Da ultimo si sottolinea come lo strumento del reato associativo può essere utilizzato per commettere sia altre tipologie di reato espressamente previste dal Decreto sia per realizzare fattispecie delittuose non rientrate in tale alveo ma autonomamente idonee a far sorgere la responsabilità amministrativa dell'ente. Per quanto attiene i primi, si rimanda alla trattazione eseguita nelle varie parti speciali, a cui si fa espresso rinvio in quanto

l'approfondimento ivi posto in essere prescinde dalla circostanza che l'esecuzione avvenga in forma associativa o meno. In relazione ai secondi, EKOLAV S.r.l., ritiene opportuno dare rilevanza ad una tipologia di reato non direttamente prevista dal citato decreto ma in grado di essere configurata come reato di impresa alla luce delle condotte sanzionate. Si tratta più precisamente dei cosiddetti reati Tributari.

Infine, per completezza espositiva, si sottolinea come entrambi i reati più sopra descritti assumono rilievo anche se commessi a livello transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli Delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato internazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2011. La suddetta Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere la cooperazione per prevenire e combattere il crimine organizzato transnazionale in maniera più efficace. La citata legge, ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati c.d. di criminalità organizzata transnazionale. Va comunque sottolineato che, in questo caso, non sono state inserite ulteriori disposizioni nel corpo del d.lgs. 231/2001. La responsabilità degli enti deriva infatti da un'autonoma previsione contenuta nel predetto art. 10 il quale stabilisce *"agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs.8 giugno 2001, n. 231"*.

Ai sensi del citato articolo 10 e del decreto legislativo n. 231/07 vengono in considerazione le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio della giustizia, ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali di provenienza illecita indipendentemente dal requisito della transnazionalità

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 146/06, si configura il reato transnazionale se viene coinvolto un gruppo criminale organizzato e se il reato è compiuto in Stati o se è commesso in uno Stato ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avviene in un altro Stato; ovvero è commesso in uno Stato, ma in esso è implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più Stati; ovvero è commesso in uno Stato ma ha effetti sostanziali in un altro Stato.

Per "gruppo criminale organizzato" ai sensi della citata Convenzione si intende un gruppo strutturato, esistente per un determinato periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione stessa. E necessario che la condotta sia posta in essere al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale.

La legge di lotta al crimine organizzato transnazionale, con una clausola generale di chiusura, l'art. 10 comma 10, dispone l'applicabilità di tutte le disposizioni di cui al d. lgs n. 231/01 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili allo stesso ente.

A chiusura di questo breve excursus sui reati transnazionali, per completezza espositiva, si rammenta che possono astrattamente configurarsi come tali, oltre ai delitti trattati in questa parte speciale, anche i reati di cui agli articoli 377 bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) e 378 c.p. (Favoreggiamento personale).

### **20.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Le attività a rischio, per tali intendendosi le operazioni finanziarie con soggetti terzi, l'assunzione e/o l'ingresso di soggetti esteri e/o trasferimento di soggetti all'estero, o comunque operazioni sospette, individuate con riferimento alle sopra citate normative, fermo restando che le medesime, per rilevare ai fini della normativa 231/2001 debbono essere poste in essere da apicali o subordinati nell'interesse o a vantaggio dell'azienda, sono:

- attività aziendali che implicano la definizione di transazioni di natura finanziaria e di investimenti con soggetti terzi "a rischio" comportanti trasferimento o utilizzo di beni o di disponibilità finanziarie;
- la gestione di operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime possano provenire da delitto (Operazioni a Rischio).
- attività aziendali che prevedono l'ingresso di una persona di cittadinanza non comunitaria nel territorio dello Stato italiano, ovvero l'ingresso di una persona straniera in altro stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente;
- rapporti con soggetti coinvolti in procedimenti giudiziari di natura penale, in particolare in veste di imputati, testimoni o di persone informate dei fatti.

Oltre ai protocolli esistenti in Azienda e già citati in precedenza con riferimento ad altre fattispecie di rischio, che qui si intendono per richiamati, l'Azienda ha già predisposto ed adottato:

- Codice Etico.

### **20.2. I principi generali di comportamento**

Gli organi sociali di EKOLAV S.r.l., i dipendenti o consulenti, nell'ambito delle funzioni ad essi attribuite, hanno l'obbligo di rispettare le norme di legge, del Codice Etico e le regole previste dal presente Modello, con espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che realizzino le fattispecie di reato sopra elencate.

In particolare le procedure aziendali sono caratterizzate dalla separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con adeguata formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

In coerenza con il Codice Etico e le procedure aziendali, i medesimi hanno l'obbligo di:

- a) porre in essere correttamente e legalmente, in modo trasparente e collaborativo, tutte le attività di gestione delle risorse finanziarie;
- b) monitorare e tener traccia della provenienza e dell'impiego dei flussi finanziari, dei beni e delle altre risorse aziendali, nonché delle operazioni compiute in relazione ad essi;
- c) prestare attenzione e controllo su operazioni che per caratteristiche, entità o natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, inducano a ritenere – in base agli elementi a disposizione ed utilizzando la normale diligenza – che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni medesime appaiano di provenienza delittuosa.

### **20.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
- monitorare le operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla Banca a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, ecc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

### **21. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine pubblico (art. 25 quater del Decreto)**

La parte speciale 21 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 quater d. lgs. N. 231 del 2011. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili. Vengono altresì elencati i ruoli aziendali coinvolti ed i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento e i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Va comunque evidenziato che la genericità del dettato normativo contenuto nell'art. 25-quater, che opera un rinvio generale a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici ed eversivi previsti dal codice penale e dalle leggi speciali nonché i delitti diversi dai predetti, ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York, pone problemi circa l'esatta individuazione delle fattispecie delittuose che possono rientrare nell'ambito di applicazione del D. Lgs 231/01. Nonostante tale genericità, si possono comunque evidenziare, a mero titolo esemplificativo, le seguenti tipologie di reato e/o atti costituenti reato:

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 –quinquies c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art 270-sexies c.p.)
- Attentato con finalità terroristiche e di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali ed esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Delitti che siano stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale per la repressione del terrorismo di New York del 9 dicembre 1999 (art. 25-quater). Si tratta, quindi, dei reati diretti a fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere attività terroristiche.
- Quanto ai reati previsti dalle leggi speciali, a titolo esemplificativo, si ricorda la disposizione contenuta nell'art. 1 della Lg. 6 febbraio 1980 n. 15, che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualunque reato, il fatto che lo stesso sia stato commesso con finalità di terrorismo o di eversione. Ne consegue che ogni delitto previsto dal codice penale o da leggi speciali, anche se diverso da quelli espressamente diretti a punire attività terroristiche, può diventare, purchè commesso con le finalità sopra indicate, suscettibile di far sorgere la responsabilità dell'ente.

In merito ai reati richiamati nella presente sezione, si ritiene che la loro realizzazione diretta possa essere esclusa, tenuto conto della realtà aziendale di EKOLAV S.r.l., del proprio ambito di operatività e delle imprese che generalmente operano con la stessa. Pertanto, di seguito si fornisce solo una breve descrizione delle principali fattispecie criminose sopra elencate.

#### **Art. 270 c.p. Associazione sovversive**

E' punito chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, nonché chiunque partecipa alle associazioni di cui sopra. Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni sopra indicate, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento. Articolo così modificato dalla L. 25 gennaio 2006 sui reati di opinione.

#### **Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

E' punito chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; chiunque partecipa a tali associazioni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

#### **Art. 280 c.p.: Attentato con finalità terroristiche o di eversione**

La norma punisce chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona. Trattasi di reato di attentato che consta nell'attentare alla vita o all'incolumità di una persona fisica non qualificata, con atti idonei a pregiudicare l'ordine politico- istituzionale. L'elemento soggettivo è consta nel dolo specifico, ovvero nella finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Il reato si consuma nel momento e nel luogo dell'attentato. Non è configurabile il tentativo.

#### **21.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In merito ai reati richiamati, si ritiene che le possibili aree aziendali coinvolte possano essere:

- L'area Risorse Umane in relazione all'attività di ricerca, selezione e formazione del personale interno impiegato per l'attività lavorativa.
- Tutte le Direzioni aziendali in riferimento alla scelta dei collaboratori esterni (consulenze...)
- L'area Amministrazione e Finanza riguardo alla gestione dei flussi finanziari aziendali.

Come già detto, i reati *de quo* sono fattispecie la cui realizzazione diretta ad opera di EKOLAV S.r.l., può essere esclusa. Ciò nonostante, non si può negare che in specifici settori aziendali o in particolari casi possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei suddetti reati. Non si può altresì, escludere l'eventuale realizzazione plurisoggettiva, attraverso condotte di agevolazione, istigazione e finanziamento. In via del tutto ipotetica, non si può neppure escludere che aziende partners di EKOLAV S.r.l., possano essere coinvolte nella commissione dei reati di cui trattasi.

Alla luce del rischio rilevato, che appare del tutto modesto, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni nonché la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

#### **21.2 I principi generali di comportamento**

Con riferimento alla categoria dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, EKOLAV S.r.l., nell'espletamento della propria attività ha adottato una serie di principi che devono essere osservati dai destinatari tutti del presente modello:

- principi contenuti nel Codice Etico
- rispetto delle procedure e/o regolamenti aziendali in tema di gestione e utilizzo delle risorse e dei beni aziendali
- Tutte le attività e operazioni compiute dalla società devono essere improntate al rispetto della normativa tempo per tempo in vigore.

#### **21.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.
- monitorare le operazioni di sponsorizzazione e di finanziamento predisposti dalla Banca a favore di soggetti terzi quali associazioni no-profit, onlus, ecc.;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

## **22. Delitti in tema di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies del Decreto)**

La parte speciale 22 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 nonies d. lgs. N. 231 del 2011. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

Da un'analisi preliminare è emersa l'immediata inapplicabilità a EKOLAV S.r.l., delle fattispecie descritte agli artt. 171 ter (Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione al pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico), 171 septies (Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno, da parte di produttori o importatori di tali supporti, ovvero falsa dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi sul contrassegno) e 171 octies (Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale) della legge n. 633 del 1941. Pertanto, di seguito, viene fornita la descrizione delle due fattispecie che vengono ritenute, *prima facie*, rilevanti per la società. Ovvero gli artt. 171 comma 1 lett a bis e comma 3 nonché l'art. 171 bis.

### **Art. 171 comma 1 lettera a bis e comma 3 legge n.633 del 1941**

La norma punisce chiunque metta a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, e senza averne diritto di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa; E' prevista una pena maggiore per l'ipotesi in cui i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

### **Art. 171 bis legge 633/1941**

La norma punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

### **22.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In merito ai reati richiamati, si ritiene che le possibili aree aziendali coinvolte possano essere:

- Tutte le attività aziendali svolte dai destinatari tramite l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso ad Internet.
- Gestione dei sistemi informativi aziendali e della sicurezza informatica.
- Utilizzo di software e banche dati.
- Gestione del sito internet

Come già detto, i reati *de quo* sono fattispecie la cui realizzazione diretta ad opera di EKOLAV S.r.l. può essere esclusa. Ciò nonostante, non si può negare che in specifici settori aziendali o in particolari casi possano annidarsi rischi di rilevanza penale connessi alla realizzazione dei suddetti reati. Alla luce del rischio rilevato, che appare del tutto modesto, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni nonché la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

### **22.2 I principi generali di comportamento**

- adozione e diffusione del Codice Etico
- applicazione delle disposizioni previste dal Documento Programmatico della Sicurezza, quali tra gli altri:
- catalogare tutte le macchine presenti evidenziando il software caricato;
- divieto di accesso a siti o sistemi informatici non strettamente collegati con l'attività di EKOLAV S.r.l.;
- divieto di utilizzo di strumenti e programmi di masterizzazione se non per archiviazione di file relativi

- all'attività della Società.
- obbligo di acquisto di programmi e computer aziendali presso locali commerciali ordinari con emissione da parte del venditore di documento fiscale regolarmente iscritto in contabilità;
- installazione di software esclusivamente originali sui computer aziendali, con divieto di installazione di ogni diverso programma non autorizzato dal Consiglio di Amministrazione o da suo incaricato e comunque di programmi senza licenza o abusivamente riprodotti;
- dotare ogni postazione informatica di password personalizzata abbinata allo username dell'utente, predisponendo la registrazione degli accessi;
- dotare ogni postazione informatica di meccanismi di stand-by protetti da password abbinata a username, al fine di evitare l'utilizzo indebito della macchina in caso di allontanamento temporaneo dell'utente;
- in caso di PC utilizzati da più utenti, predisporre più account di accesso, personalizzati con distinti username e password;
- divieto di scaricare direttamente da internet qualsiasi tipo di programma ad eccezione di quelli con licenza (con obbligo di conservazione dell'accesso e del pagamento) e di quelli gratuiti per uso inerente all'attività della Società;
- divieto di scaricare o utilizzare sui computer aziendali qualsiasi programma volto a ottenere peer to peer programmi, file, film coperti dal diritto d'autore;

### **22.3 I compiti dell'ODV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal di Amministrazione e denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne/regolamenti/documenti programmatici in essere e a quelle che saranno adottate in attuazione del presente documento.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

### **23. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater I del Decreto)**

La parte speciale 23 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 quater I d. lgs. N. 231 del 2001. Di seguito si procede alla descrizione della fattispecie presa in considerazione dalla normativa.

Va da subito evidenziato che la presente sezione richiama un solo reato, quello individuato dall'art. 583-bis del codice penale, la cui commissione diretta ad opera della società può essere esclusa, in considerazione della realtà aziendale di EKOLAV S.r.l., del proprio ambito di operatività e delle imprese che generalmente operano con la stessa. Pertanto, di seguito si fornisce solo una breve descrizione della fattispecie criminale di cui sopra.

#### **Art. 583 bis c.p.: Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

L'art. 583 *bis* c.p. è stato introdotto dalla legge n. 7/2006, ed è segnatamente rivolto alla presa d'atto ed alla repressione penale di quelle che vengono con termine medico (e non solo, anche in termini etnografici ed antropologici) definite Mutilazioni Genitali Femminili (MGF). Di fatto si tratta di pratiche rituali cruente di origine extraeuropea.

Il soggetto passivo del reato può essere solo una persona di sesso femminile, sia essa donna o bambina. Il bene giuridico tutelato è l'integrità psico-fisica della donna e, in senso più ampio, il suo diritto alla salute.

Entrambe le fattispecie delineate nel citato articolo si configurano come reati di danno: l'evento dannoso, quanto al primo comma, consta nella mutilazione degli organi genitali femminili, quanto al secondo consta nella lesione agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Trattasi di reato a forma libera in cui la condotta consta nel cagionare e/o provocare l'evento descritto.

Come già detto, il reato di cui trattasi è fattispecie la cui realizzazione diretta ad opera di EKOLAV S.r.l., può essere esclusa. Alla luce del rischio rilevato, che appare del tutto modesto, se non addirittura inesistente, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni nonché la rigorosa applicazione del sistema disciplinare.

### **24. Reati ambientali (art 25 undecies del Decreto)**

La parte speciale 24 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art. 25 undecies d.lgs. n. 231 del 2001. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle macro aree sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

I reati per i quali è stata introdotta una responsabilità amministrativa degli enti sono:

- Le due nuove fattispecie introdotte agli art. 727-bis e 733-bis c.p.;

- Le fattispecie previste dal Codice dell'Ambiente (d.Lgs 152/06, come successivamente modificato) di: scarico illecito di acque reflue art 137), gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256), omessa bonifica dei siti (art. 257), violazioni degli obblighi di tenuta dei formulari nel trasporto di rifiuti (art. 258), traffico illecito di rifiuti (art. 259), attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), violazione dei controlli sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis), violazioni delle prescrizioni in tema di esercizio dei stabilimenti (art. 279);
- Le fattispecie previste dalla legge n. 150/92 di: commercio di animali in via di estinzione in violazione delle prescrizioni previste (art. 1 e 2), detenzione di animali selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (art. 6), falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella comunità europea (art. 3 bis);
- I reati relativi all'utilizzo di sostanze lesive per l'ozono (art. 3, l. 549/93);
- Le fattispecie previste dal d.lgs n. 202/07 di : inquinamento doloso (art. 8) e colposo (art. 9) dell'ambiente marino mediante scarico di navi.

Il D.Lgs. 121/2011 ha introdotto importanti novità sotto il profilo sanzionatorio attraverso la previsione di sanzioni interdittive per fattispecie contravvenzionali:

- Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente o una sua attività organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di "associazione" finalizzata al traffico illecito di rifiuti (art. 260, d.lgs. 152/06) e di sversamento in mare doloso di materie inquinanti (art. 8, comma 1 e 2, d. lgs 202/07);
- Interdizione per una durata non superiore a sei mesi per i reati previsti dal Codice d'Ambiente relativi allo scarico illecito di acque industriali (art. 137, comma 2, 5 ultimo periodo e 11), alla gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 3) e alle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260), nonché i reati di inquinamento dell'ambiente marino mediante scarico di navi di cui al d. lgs. 202/07.

Infine, è stata prevista una sanzione pecuniaria per tutte le ipotesi in cui sussiste una responsabilità dell'ente.

In merito ai reati richiamati nella presente sezione, da un'analisi preliminare che tenga conto della realtà aziendale di EKOLAV S.r.l., del proprio ambito di operatività e delle imprese che generalmente operano con la stessa, è emersa l'immediata inapplicabilità alla stessa delle fattispecie previste dalla Legge n. 150/90 agli articoli 1e 2 (Commercio di animali vivi in via di estinzione in violazione delle prescrizione previste), 6 (Detenzione di animali selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica) nonché dell'art. 3-bis ( falsificazione e alterazione della certificazione necessaria per introdurre specie protette nella comunità europea); dal D.Lgs n. 202/07 agli art. 8 e 9 (inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino mediante scarico di navi); e dal Codice Penale agli articoli 727 bis (Uccisione, distruzione. Cattura, prelievo, detenzione di esemplari dei specie animali o vegetali selvatiche protette) e 733 bis (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Pertanto, di seguito si fornisce solo una breve descrizione delle principali fattispecie criminose sopra elencate:

### **Art 137 d.lgs 152/06: Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose**

#### Comma 1

Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

#### Comma 2

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

#### Comma 3

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

### **L'Art. 107 "Scarichi in reti fognarie" comma 1 recita:**

Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2.

#### Comma 4

Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

Comma 5

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000,00 euro a 30.000,00 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 6

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

Comma 7

Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Comma 8

Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 89 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

Comma 9

Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

Comma 10

Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

Comma 11

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

#### Art. 103 Scarichi sul suolo

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali si accerta l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare i corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'art. 101 comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della tabella 4 dell'allegato 5 alla terza parte del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque derivanti da acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi acquedotto.

2. A di fuori delle ipotesi previste dal comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alla prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

#### **L'Art. 104 "Scarichi nel sottosuolo" recita:**

- 1) E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.
- 2) In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

- 3) In deroga a quanto previsto dal comma 1, per i giacimenti a mare, il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.
- 4) In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento della falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.
- 5) Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.
- 6) Il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7 per i seguenti casi:
  - per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o re iniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
  - per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o reiniezione.
- 7) Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 2,3,5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata.

#### Comma 12

Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

#### Comma 13

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

#### Comma 14

Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

### **Art 256 d.lgs 152/06: Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata**

#### Comma 1

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,211,212,214,215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

**L'art. 208 "Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", recita:**

1. I soggetti che intendono realizzare e gestire i nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, alla domanda è altresì allegata la documentazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini; i termini di cui ai commi 3 e 8 restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale ai sensi della parte seconda del presente decreto.
2. Resta ferma l'applicazione della normativa nazionale di attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione della medesima, con particolare riferimento al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59.
3. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, con un preavviso di almeno 20 giorni, i responsabili degli uffici regionali competenti ed i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. Nel medesimo termine di 20 giorni, la documentazione di cui al comma 1 è inviata ai componenti della conferenza dei servizi. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative devono fornire un'adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzianti espresse nel corso della conferenza.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
  - a) Procede alla valutazione dei progetti;
  - b) Acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con quanto previsto dall'art. 177, comma 4;
  - c) Acquisisce, ove previsto dalla normativa in vigore, la valutazione di compatibilità ambientale;
  - d) Trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla regione.
5. Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.
6. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree vincolate ai sensi del decreto legislativo n. 42/04, si applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto in materia di autorizzazione.
8. L'istruttoria si conclude entro 150 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una sola volta, da eventuali richieste istruttorie fatte dal responsabile del procedimento al soggetto interessato ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.
10. Ferma restando la valutazione delle eventuali responsabilità ai sensi della normativa vigente, ove l'autorità competente non provveda a concludere il procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro i termini previsti dal comma 8, si applica il potere sostitutivo di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 112/1998.
11. L'autorizzazione individua le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 178 e contiene almeno i seguenti elementi:
  - a. Tipi e quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
  - b. Per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici con particolare riferimento alla compatibilità del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti, nonché alla modalità di verifica, monitoraggio e controllo della conformità dell'impianto al progetto approvato;
  - c. Le misure precauzionali e di sicurezza da adottare;
  - d. La localizzazione dell'impianto autorizzato;
  - e. Il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione
  - f. Le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie;
  - g. Le garanzie finanziarie richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche

per la fase successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto dall'art. 14 d. lgs n. 36/03;

- h. La data della scadenza dell'autorizzazione, in conformità con quanto previsto dall'art. 12;
- i. I limiti di emissione in atmosfera per i processi di trattamento termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico.

11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il co-incenerimento con recupero di energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di efficienza energetica, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.

12. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di dieci anni ed è rinnovabile. A tale fine, almeno centottanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa. In ogni caso l'attività può essere proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. Le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili e nel rispetto delle garanzie procedurali di cui alla legge n. 241 del 1990.

13. Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente,
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all'articolo 193, comma 1, del presente decreto.

15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.

16. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di valutazione di impatto ambientale.

17. Fatti salvi l'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'articolo 190 ed il divieto di miscelazione di cui all'articolo 187, le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 183, comma 1, lettera m).

17-bis. L'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere comunicata, a cura dell'amministrazione competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189 attraverso il Catasto telematico e secondo gli standard concordati con ISPRA che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica:

- a) ragione sociale;
- b) sede legale dell'impresa autorizzata;
- c) sede dell'impianto autorizzato;
- d) attività di gestione autorizzata;
- e) i rifiuti oggetto dell'attività di gestione;
- f) quantità autorizzate;
- g) scadenza dell'autorizzazione.

17-ter. La comunicazione dei dati di cui al comma 17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

18. In caso di eventi incidenti sull'autorizzazione, questi sono comunicati, previo avviso all'interessato, al Catasto dei rifiuti di cui all'articolo 189.

19. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la realizzazione di varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all'autorizzazione rilasciata.

**L'Art. 209 “ Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale” recita:**

1. Nel rispetto delle normative comunitarie, in sede di espletamento delle procedure previste per il rinnovo delle autorizzazioni all'esercizio di un impianto ovvero per il rinnovo dell'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 212, le imprese che risultino registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit , che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE o certificati Uni En Iso 14001, possono sostituire tali autorizzazioni con autocertificazione resa alle autorità competenti, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

2. L'autocertificazione di cui al comma 1 deve essere accompagnata da una copia conforme del certificato di registrazione ottenuto ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al medesimo comma 1, nonché da una denuncia di prosecuzione delle attività, attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari, con allegata una certificazione dell'esperienza di prove a ciò destinate, ove previste

3. L'autocertificazione e i relativi documenti, di cui ai commi 1 e 2, sostituiscono a tutti gli effetti l'autorizzazione alla prosecuzione, ovvero all'esercizio delle attività previste dalle norme di cui al comma 1 e ad essi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300. Si applicano, altresì, le disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autocertificazione e i relativi documenti mantengono l'efficacia sostitutiva di cui al comma 3 fino ad un periodo massimo di centottanta giorni successivi alla data di comunicazione all'interessato della decadenza, a qualsiasi titolo avvenuta, della registrazione ottenuta ai sensi dei regolamenti e degli standard parametrici di cui al comma 1.

5. Salva l'applicazione delle sanzioni specifiche e salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di accertata falsità delle attestazioni contenute nell'autocertificazione e dei relativi documenti, si applica l'articolo 483 del codice penale nei confronti di chiunque abbia sottoscritto la documentazione di cui ai commi 1 e 2.

6. Resta ferma l'applicazione del titolo II-bis della parte seconda del presente decreto, relativo alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, per gli impianti rientranti nel campo di applicazione del medesimo.

7. I titoli abilitativi di cui al presente articolo devono essere comunicati, a cura dell'amministrazione che li rilascia, all'ISPRA, che cura l'inserimento in un elenco nazionale, accessibile al pubblico, degli elementi identificativi di cui all'articolo 208, comma 17, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  
7-bis. La comunicazione dei dati di cui al comma 7 deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica tra i sistemi informativi regionali esistenti, e il Catasto telematico secondo standard condivisi.

**Comma 3**

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

**Comma 5**

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

**L'art. 187 “divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi” recita:**

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;

b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;

c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4.

#### Comma 6

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

#### **L'art. 227 "Rifiuti elettrici ed elettronici, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso e prodotti contenenti amianto" recita:**

1. Restano ferme le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie relative alle altre tipologie di rifiuti, ed in particolare quelle riguardanti:

a) rifiuti elettrici ed elettronici: direttiva 2000/53/CE, direttiva 2002/95/CE e direttiva 2003/108/CE e relativo decreto legislativo di attuazione 25 luglio 2005, n. 151. Relativamente alla data di entrata in vigore delle singole disposizioni del citato provvedimento, nelle more dell'entrata in vigore di tali disposizioni, continua ad applicarsi la disciplina di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

b) rifiuti sanitari: d.P.R. 15 luglio 2003, n.254;

c) veicoli fuori uso: direttiva 2000/53/CE e decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, ferma restando la ripartizione degli oneri, a carico degli operatori economici, per il ritiro e trattamento dei veicoli fuori uso in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata direttiva 2000/53/CE;

d) recupero dei rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto: decreto ministeriale 29 luglio 2004, n. 248.

#### **Art. 257 d.lgs 152/06: Bonifica dei siti**

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600,00 euro a 26.000,00 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000,00 euro a 26.000,00 euro.

#### **L'art. 242 "procedure operative ed amministrative" recita:**

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. L'autocertificazione conclude il procedimento di notifica di cui al presente articolo, ferme restando le attività di verifica e di controllo da parte dell'autorità competente da effettuarsi nei successivi quindici giorni. Nel caso in cui l'inquinamento non sia riconducibile ad un singolo evento, i parametri da valutare devono essere individuati, caso per caso, sulla base della storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo.

3. Qualora l'indagine preliminare di cui al comma 2 accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro, il responsabile dell'inquinamento ne dà immediata notizia al comune ed alle province competenti per territorio con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate. Nei successivi trenta giorni, presenta alle predette amministrazioni, nonché alla regione territorialmente competente il piano di caratterizzazione con i requisiti di cui all'Allegato 2 alla parte quarta del presente decreto. Entro i trenta giorni successivi la regione, convocata la conferenza di servizi, autorizza il piano di caratterizzazione con eventuali prescrizioni integrative. L'autorizzazione regionale costituisce assenso per tutte le opere connesse alla caratterizzazione, sostituendosi ad ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte della pubblica amministrazione.

4. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, al sito è applicata la procedura di analisi del rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). I criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute entro il 30 giugno 2008. Nelle more dell'emanazione del predetto decreto, i criteri per l'applicazione della procedura di analisi di rischio sono riportati nell'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto. Entro sei mesi

dall'approvazione del piano di caratterizzazione, il soggetto responsabile presenta alla regione i risultati dell'analisi di rischio. La conferenza di servizi convocata dalla regione, a seguito dell'istruttoria svolta in contraddittorio con il soggetto responsabile, cui è dato un preavviso di almeno venti giorni, approva il documento di analisi di rischio entro i sessanta giorni dalla ricezione dello stesso. Tale documento è inviato ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la conferenza e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione fornisce una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza.

5 Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio, la conferenza dei servizi, con l'approvazione del documento dell'analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento. In tal caso la conferenza di servizi può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio sul sito circa la stabilizzazione della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell'analisi di rischio e all'attuale destinazione d'uso del sito. A tal fine, il soggetto responsabile, entro sessanta giorni dall'approvazione di cui sopra, invia alla provincia ed alla regione competenti per territorio un piano di monitoraggio nel quale sono individuati:

- a) i parametri da sottoporre a controllo;
- b) la frequenza e la durata del monitoraggio.

6. La regione, sentita la provincia, approva il piano di monitoraggio entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso. L'anzidetto termine può essere sospeso una sola volta, qualora l'autorità competente ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti del progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questo caso il termine per l'approvazione decorre dalla ricezione del progetto integrato. Alla scadenza del periodo di monitoraggio il soggetto responsabile ne dà comunicazione alla regione ed alla provincia, inviando una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto. Nel caso in cui le attività di monitoraggio rilevino il superamento di uno o più delle concentrazioni soglia di rischio, il soggetto responsabile dovrà avviare la procedura di bonifica di cui al comma 7.

7. Qualora gli esiti della procedura dell'analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento. Tale termine può essere sospeso una sola volta, qualora la regione ravvisi la necessità di richiedere, mediante atto adeguatamente motivato, integrazioni documentali o approfondimenti al progetto, assegnando un congruo termine per l'adempimento. In questa ipotesi il termine per l'approvazione del progetto decorre dalla presentazione del progetto integrato. Ai soli fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto operativo e per il tempo strettamente necessario all'attuazione medesima, l'autorizzazione regionale di cui al presente comma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente compresi, in particolare, quelli relativi alla valutazione di impatto ambientale, ove necessaria, alla gestione delle terre e rocce da scavo all'interno dell'area oggetto dell'intervento ed allo scarico delle acque emunte dalle falde. L'autorizzazione costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità dei lavori. Con il provvedimento di approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione, indicando altresì le eventuali prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è fissata l'entità delle garanzie finanziarie, in misura non superiore al cinquanta per cento del costo stimato dell'intervento, che devono essere prestate in favore della regione per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi medesimi.

8. 1 criteri per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza operativa o permanente, nonché per l'individuazione delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (B.A.T.N.E.E.C. - Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs) ai sensi delle normative comunitarie sono riportati nell'Allegato 3 alla parte quarta del presente decreto.

9. La messa in sicurezza operativa, riguardante i siti contaminati con attività in esercizio, garantisce una adeguata sicurezza sanitaria ed ambientale ed impedisce un'ulteriore propagazione dei contaminanti. I progetti di messa in sicurezza operativa sono accompagnati da accurati piani di monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate ed indicano se all'atto della cessazione dell'attività si renderà necessario un intervento di bonifica o un intervento di messa in sicurezza permanente.

10. Nel caso di caratterizzazione, bonifica, messa in sicurezza e ripristino ambientale di siti con attività in esercizio, la regione, fatto salvo l'obbligo di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in sede di approvazione del progetto assicura che i suddetti interventi siano articolati in modo tale da risultare compatibili con la prosecuzione della attività.

11. Nel caso di eventi avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della parte quarta del presente decreto che si manifestino successivamente a tale data in assenza di rischio immediato per l'ambiente e per la salute pubblica, il soggetto interessato comunica alla regione, alla provincia e al comune competenti

l'esistenza di una potenziale contaminazione unitamente al piano di caratterizzazione del sito, al fine di determinarne l'entità e l'estensione con riferimento ai parametri indicati nelle CSC ed applica le procedure di cui ai commi 4 e seguenti.

12. Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.

13. La procedura di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica si svolge in Conferenza di servizi convocata dalla regione e costituita dalle amministrazioni ordinariamente competenti a rilasciare i permessi, autorizzazioni e concessioni per la realizzazione degli interventi compresi nel piano e nel progetto. La relativa documentazione è inviata ai componenti della conferenza di servizi almeno venti giorni prima della data fissata per la discussione e, in caso di decisione a maggioranza, la delibera di adozione deve fornire una adeguata ed analitica motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. Compete alla provincia rilasciare la certificazione di avvenuta bonifica. Qualora la provincia non provveda a rilasciare tale certificazione entro trenta giorni dal ricevimento della delibera di adozione, al rilascio provvede la regione.

#### Comma 2

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

### **Art. 258 d.lgs. 152/06 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari**

1. I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.

2. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

3. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da 1.040 euro a 6.200 euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.

5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

#### **Art. 259 d. lgs n. 152/06: Traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

#### **Art. 260 d.lgs. n. 152/06: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

#### **Art. 260-bis d.lgs 152/06: Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

Le fattispecie di reati in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti non sono attualmente applicabili in quanto il Sistri, abrogato dal decreto 12 agosto 2011 n. 138, è stato ripristinato con la legge n. 148 del 14 settembre 2011 stabilendo, come termine per l'entrata in operatività dello stesso il 9 febbraio 2012. La citata legge ha altresì demandato ad un emanando decreto, il compito di individuare le specifiche tipologie di rifiuti alle quali, in considerazione della quantità e dell'assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, verranno applicate, ai fini del Sistri, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi.

#### **Art. 279 d.lgs 152/06: Sanzioni**

1. Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da 258 euro a 1.032 euro. Con la stessa pena è punito chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è assoggettato ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro, alla cui irrogazione provvede l'autorità competente.
2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 6, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 6, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrecentadue euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrecentadue euro.

7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 27, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatre euro a centocinquantaquattromilanovecentotrentasette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 89, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

### **Art. 3 L.549/1933: Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e' vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94. 3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformita' alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale e' consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti gia' venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalita' per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. 4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini. 5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con prioritaria correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalita' che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente. 6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo e' punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi piu' gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attivita' costituente illecito.

#### **24.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

Considerate le condotte rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2008/99/CE, avuto riguardo alla specifica realtà della società, costituiscono attività a rischio le seguenti operazioni:

1. la gestione del ciclo dei rifiuti e in particolare:

- o la classificazione dei rifiuti;
- o la gestione dei depositi temporanei;
- o l'avvio a smaltimento o recupero;
- o la gestione del trasporto dei rifiuti verso luoghi di raccolta, smaltimento, recupero o stoccaggio;
- o l'adozione di adeguate misure volte a verificare il corretto smaltimento o il recupero, ove svolto da terzi;
- o compilazione e invio del MUD;
- o la gestione delle informazioni elettroniche attraverso il SISTRI;
- o la gestione degli scarichi idrici;

La gestione ambientale dell'impresa è caratterizzata inoltre da un costante rapporto con le autorità competenti alla direzione dei procedimenti autorizzativi nonché con gli organi di controllo. Ciò comporta l'esposizione dell'impresa al rischio collegato alla commissione di reati contro la P.A.

L'Azienda ha sviluppato ed è dotata dei seguenti protocolli:

- Codice Etico;

#### **24.2. I principi generali di comportamento**

Tutte le attività dell'azienda nelle aree a rischio e le Operazione Sensibili sono svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle norme del Codice Etico e seguendo i principi, le procedure ed i protocolli aziendali di cui al presente Modello.

L'Azienda ha conformato il proprio Modello organizzativo conformemente ai requisiti di formalizzazione, chiarezza, attuando una adeguata separazione delle funzioni e provvedendo altresì a diffondere al proprio

interno adeguata comunicazione in ordine alle responsabilità nonché alla ripartizione dei ruoli e delle competenze.

L'orientamento verso lo sviluppo organizzativo ha portato la Società a dotarsi di un Sistema della Qualità , Sicurezza ed Ambiente secondo la norma UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14000 che provvede a disciplinare le procedure aziendali in atto secondo i principi della separazione dei ruoli di impulso decisionale, di esecuzione e realizzazione, nonché di controllo, con formalizzazione e documentabilità delle fasi principali del processo.

### **24.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- acquisire informazioni attestanti che il sistema di gestione ambientale sia correttamente organizzato alla stregua della normativa cogente.
- monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati; esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti da qualsiasi dipendente ed effettuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

### **25. Impiego di cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)**

La parte speciale 25 è dedicata alla trattazione dei reati così come individuati nell'art 25 duodecies d. lgs. N. 231 del 2011. Di seguito viene riportato l'elenco delle fattispecie criminose prese in considerazione dalla predetta normativa nonché delle modalità attraverso le quali possono essere compiute, con l'individuazione delle "macro aree" sensibili, dei ruoli aziendali coinvolti, i protocolli di prevenzione attuati all'interno della Società, i principi generali di comportamento ed i compiti dell'Organismo di Vigilanza.

#### **Art. 22 comma 12.bis D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998**

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno ovvero, il cui permesso di soggiorno è scaduto e, nei termini di legge, non è stato schiesto il rinnovo, è stato revocato o annullato.

E' previsto un aggravamento delle pene se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre, se sono minori in età lavorativa o se sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento ex art. 603-bis c.p.

### **25.1 Le macro aree di attività sensibili, i ruoli aziendali coinvolti, i reati prospettabili ed i protocolli preventivi adottati dalla Società.**

In merito ai reati richiamati, si ritiene che le possibili aree aziendali coinvolte possano essere:

- Il Consiglio di Amministrazione in relazione all'attività di ricerca, selezione ed assunzione del personale straniero impiegato per l'attività lavorativa ed il successivo monitoraggio delle validità del permesso di soggiorno.

Alla luce del rischio rilevato, si ritiene che possano essere individuate, quali efficaci e sufficienti misure di prevenzione, l'osservanza del Codice Etico, dei suoi principi e delle sue disposizioni nonché l'applicazione delle procedure in tema di controlli interni e del sistema disciplinare.

### **25.2 I principi generali di comportamento**

- Principi contenuti nel Codice Etico;
- rispetto delle procedure e/o regolamenti aziendali.

### **25.3 I compiti dell'OdV**

Pur dovendosi intendere qui richiamati, in generale, i compiti assegnati all'OdV nel documento approvato dal Consiglio di Amministrazione e denominato "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza", in relazione alla prevenzione dei reati di cui alla presente parte speciale, l'OdV, tra l'altro, deve:

- verificare la conformità delle attività aziendali in relazione alle procedure interne .
- monitoraggio sull'efficacia delle verifiche a prevenire la commissione dei reati;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente aziendale ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

I controlli svolti dall'Organismo di Vigilanza saranno diretti a verificare la conformità delle attività aziendali in relazione ai principi di comportamento definiti dal Codice Etico e dalla Presente Parte Speciale.

**EKOLAV S.r.l.**  
Presidente C.d.A.  
Ing. Giovanni Antonio Cilenti